

# DIRETTORIO PER IL MINISTERO E LA VITA DEI **DIACONI** NELLA CHIESA DI COMO

*Immagini in copertina:*

???????? Facciata della Cattedrale di Como sormontata dal fregio della ghiera interna del portale meridionale, raffigurante le vergini prudenti.

Sul retro, in alto, particolare della ghiera esterna dello stesso portale con la virtù della Fede, rappresentata come una sposa che indica lo Sposo; in basso, particolare della ghiera interna con le vergini prudenti.

*Fotografie:*

???????? Rossana Bernasconi

???????? Armando Milani

???????? Andrea Roncoroni

*Grafica:*

Luigi Ostinelli

[www.jmdcomunicazione.com](http://www.jmdcomunicazione.com)



## Prefazione

La possibilità di ridare vita al diaconato permanente come risposta ad una specifica vocazione divina e, di conseguenza, come forma stabile di sequela del Signore e di esercizio del ministero ordinato, è stata una delle decisioni scaturite dal Concilio Vaticano II, non senza aver suscitato perplessità e lunghe discussioni.

Da un lato, infatti, si avvertiva l'opportunità di sperimentare una nuova articolazione del ministero per rendere sempre più partecipato e condiviso il servizio apostolico al popolo di Dio e per dare rinnovato slancio alla missionarietà della Chiesa; dall'altro lato ci si interrogava su una serie di problemi e di prevedibili difficoltà che potevano derivare, oltre che dalle resistenze che ogni novità tende a provocare, anche dalla plurisecolare assenza di questa figura vocazionale e dalla scarsa conoscenza dei motivi del suo venir meno nel passato.

La discussione in campo teologico e sacramentale, in campo vocazionale e pastorale fu lunga e articolata. Infine prevalse il coraggio di aprire una strada che, con la dovuta cautela e prudenza, si sperava potesse contribuire a quel "aggiornamento" ecclesiale che era stato uno dei motivi e delle finalità della convocazione del Concilio, secondo le intuizioni profetiche di Giovanni XXIII e l'opera appassionata e assidua con la quale Paolo VI portò a compimento quanto iniziato dal suo predecessore.

È trascorso quasi mezzo secolo dalle proposte del Concilio e l'esperienza del diaconato permanente ha registrato diverse realizzazioni nei vari ambienti ecclesiali dei cinque continenti, non

senza difficoltà (prevedibili), diversità (comprensibili), slanci in avanti e brusche frenate e ridimensionamenti.

Si ha l'impressione che, ancora oggi, lo Spirito chieda alle Chiese su questa scelta una grande attenzione e una sempre rinnovata prudenza, non per diffidenza o per pregiudizio negativo, bensì per custodire e promuovere i valori che possono scaturire da questa esperienza, se ben seguita e accompagnata, per il bene della Chiesa.

Anche la diocesi di Como, come si può notare dal breve riassunto storico posto all'inizio di questo Direttorio, ha affrontato le scelte riguardanti il diaconato permanente con prudenza iniziale, seguita da un certo slancio e da una susseguente fase di ripensamento. Il vescovo Alessandro ha seguito con intelligenza e con cura le diverse fasi di questo processo: ora è toccato a me raccogliere la sfida e mettere a punto, dopo aver sentito il parere dei Consigli che mi assistono, della Commissione diocesana e di alcuni esperti dentro e fuori diocesi, anche ai massimi livelli ecclesiali, un piccolo strumento che ci aiuti a proseguire nel cammino.

Rispetto al precedente documento di mons. Maggiolini<sup>1</sup>, il presente Direttorio ha tre caratteristiche principali di novità:

- la prima è la completezza, poiché il mio predecessore si era concentrato soltanto sul tema della formazione, certamente centrale, ma non esauriente rispetto a tutti i valori e le prospettive del diaconato permanente;
- la seconda caratteristica è l'ulteriore precisazione e il deciso innalzamento dei criteri di selezione/discernimento delle candidature e dell'itinerario di formazione, soprattutto in ordine alla preparazione teologica, all'esigenze della vita spirituale e alle necessarie competenze ministeriali e pastorali;
- in terzo luogo, ho cercato di rendere da un lato più consapevole la comunità cristiana e i suoi responsabili della

<sup>1</sup> *Direttorio per la formazione dei diaconi permanenti*, DIOCESI DI COMO, Estratto dal Bollettino Ecclesiastico Ufficiale 2001 n. 6 – Att. 4

figura di valore del diaconato, e dall'altro più esplicita ed articolata la formale destinazione dei diaconi al servizio che il Vescovo affida a ciascuno di loro.

Mi sono riferito ai documenti della Chiesa cattolica e a quelli della Chiesa italiana che sono ampiamente citati nel testo, applicandoli nel contesto della nostra Chiesa diocesana, con le precisazioni e gli adattamenti che ho ritenuto necessari.

Non mi resta che consegnare questo nuovo documento diocesano, che si affianca a quello recentemente pubblicato sull'Ordo Virginum nella Diocesi di Como, anzitutto all'attuale comunità dei diaconi permanenti, dei candidati e degli aspiranti, perché ne attingano nuovo e più consapevole impegno nella loro sequela del Signore; ai presbiteri e agli altri membri delle comunità cristiane, nella speranza che leggendolo e meditando si rendano più attenti al discernimento e alla "chiamata" di questa vocazione.

Al Vescovo Alessandro Maggiolini e agli uomini attualmente impegnati su questa strada di vita evangelica e alle loro famiglie va la mia riconoscenza per il tratto di cammino compiuto.

Affido all'intercessione di Maria Santissima del Soccorso e dei Santi Abbondio, Felice e Carpofo il futuro di questo piccolo seme e il suo sviluppo per il bene della Chiesa: per un servizio più condiviso e missionario all'umanità affidata dal Padre alle nostre cure, perché, attraverso il dono dello Spirito Santo, sappiamo portarla ad una comunione sempre più profonda con il Signore Gesù, secondo la parola apostolica di Paolo:

*"Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro<sup>2</sup>, secondo la missione affidatami da Dio presso di voi di portare a compimento la parola di*

<sup>2</sup> Non è forse superfluo ricordare qui che il termine usato da Paolo allude chiaramente alla "diaconia" cioè al servizio apostolico della Chiesa e del Vangelo.

*Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza.” (Col 1,24-29)*

Con la benedizione del Signore,  
il vostro Vescovo



✠ DIEGO

## Il diaconato permanente nella Chiesa di Como

### INTRODUZIONE STORICA

1. I vescovi italiani hanno proposto il ripristino del diaconato permanente, dopo lunga discussione ed attento esame dei vari aspetti del problema, con il documento *Restaurazione del diaconato permanente in Italia*, pubblicato nel 1971. Tra i motivi addotti dal testo spicca “*l’esigenza di una promozione comunitaria del popolo di Dio e di una più diffusa evangelizzazione...*”<sup>3</sup>.

Alla fine degli anni settanta in alcune diocesi italiane (Reggio Emilia, Torino, Napoli, Reggio Calabria...) vennero ordinati i primi diaconi permanenti. La diocesi di Como incominciò a riflettere sul diaconato permanente qualche anno dopo. Nel mese di settembre del 1991 a Colico il Vescovo Alessandro Maggiolini annunciò a tutto il presbiterio raccolto per l’inizio dell’anno pastorale l’avvio della fase conclusiva del cammino di studio per l’introduzione del diaconato permanente in diocesi. I membri del Consiglio presbiterale, dopo averne parlato in zona con gli altri sacerdoti, utilizzando un’apposita scheda che era stata preparata da un gruppo di studio intervennero a favore del ripristino del diaconato permanente durante la sessione del 29 ottobre 1991<sup>4</sup>.

Nell’ottobre 1993 incominciò ufficialmente presso il seminario l’anno propedeutico per quattro aspiranti al diaconato, uo-

<sup>3</sup> *Restaurazione del Diaconato in Italia*, 1971.

<sup>4</sup> Cfr Verbale del Consiglio presbiterale in data 29.10.1991.

mini sposati provenienti da diverse zone della diocesi. Seguirono altri tre anni di studio, d'incontri con le famiglie e di confronto con altre esperienze di Chiesa dove il diaconato era già presente.

Il 5 maggio 1996 il Vescovo Alessandro Maggiolini invitò a Como Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II per l'apertura dell'anno Eucaristico diocesano. Il 13 settembre 1997 durante le solenni celebrazioni di chiusura di tale anno, nella settimana dedicata alla carità,

- furono ordinati in cattedrale i primi quattro diaconi permanenti della Chiesa di Como.

A questa seguirono altre ordinazioni:

- nella cattedrale S. Maria assunta: un diacono, il 5 settembre 1998;
- nella Chiesa parrocchiale di Caravate (VA): due diaconi, il 18 settembre 1999;
- nella cattedrale S. Maria assunta: due diaconi, l'8 settembre 2001;
- nella cattedrale S. Maria assunta: un diacono, il 13 settembre 2003.

Dopo le prime ordinazioni iniziò il lavoro per la stesura di un Direttorio per la formazione dei diaconi permanenti; lavoro che si concluse il 31 agosto 2001 con la pubblicazione sul Bollettino Ecclesiastico Ufficiale<sup>5</sup> di un documento centrato soprattutto sulla formazione al diaconato permanente.

Alla guida della "breve" storia del diaconato permanente nella nostra diocesi si sono succeduti alcuni sacerdoti delegati del Vescovo: don Andrea Caelli (1991-2001), don Angelo Riva (2001- 2004) e, dal 2004, don Daniele Maola.

2. La comunità è attualmente composta di nove diaconi. Nel frattempo, infatti, un diacono celibe ha proseguito il suo discernimento verso l'ordinazione presbiterale. Otto diaconi

<sup>5</sup> BEU 2001 n. 6 – Att. 4.

permanentemente sono sposati ed uno celibe. Ad essi si aggiungono alcuni altri fedeli impegnati nel cammino di discernimento e di preparazione.

Fin dagli inizi l'ambiente di riferimento per la formazione è stato il Seminario vescovile di Como. Tale scelta è segno della volontà di sottolineare la comunione tra i ministri ordinati per la Chiesa locale.

Dopo un primo periodo connotato da notevole entusiasmo, che aveva suscitato grandi aspettative, la realtà del diaconato permanente in diocesi ha manifestato la necessità di una più profonda e attenta riflessione. Per questo motivo il Vescovo Alessandro Maggiolini decise di sospendere momentaneamente il cammino dei candidati e il conferimento dei ministeri, facendo però continuare la frequenza alla scuola di formazione teologica e l'accoglienza di nuovi aspiranti al diaconato.

3. Con l'arrivo in diocesi del Vescovo Diego Coletti si è ripreso il cammino di riflessione sul diaconato: è stata proposta un'ulteriore fase di studio e di programmazione, della quale è frutto anche il presente documento diocesano, nell'intento di proporre

- una formazione biblico-teologica più approfondita e completa;
- una più esigente formazione permanente negli ambiti culturale, spirituale e pastorale;
- una chiarificazione dei termini della disponibilità dei diaconi per l'impegno di servizio a cui sono chiamati;
- una precisazione delle loro responsabilità ministeriali ed una più attenta ed esplicita destinazione alle reali necessità della comunità che li accoglie e valorizza il loro ministero.

Nel 2008 il Vescovo Diego Coletti ha costituito una Commissione diocesana per il Diaconato Permanente, ed è stato dato l'avvio all'elaborazione di questo Direttorio che ora è posto all'attenzione della Chiesa di Como.

## Discernimento e formazione al diaconato permanente

4. Non è possibile stabilire una relazione diretta d'identità tra coloro che oggi chiamiamo diaconi, e le figure ministeriali che sono indicate con questo nome nel Nuovo Testamento. Tuttavia può essere utile fare riferimento all'attenzione che anche la prima comunità cristiana dedicò al discernimento dei requisiti delle persone a cui intendeva affidare un ministero impegnativo e delicato a servizio della comunità. Ci si può riferire al brano degli Atti degli Apostoli nel quale viene narrata la scelta di articolare il servizio al popolo di Dio (Atti 6,1-7) con l'istituzione di "diaconi", facendo particolare attenzione al contesto ecclesiale, alle motivazioni e ai criteri, per quanto appena accennati, che presiedono alla scelta dei candidati. Si può anche meditare sul brano della prima lettera di Paolo a Timoteo: "... I diaconi siano persone degne e sincere nel parlare, moderati nell'uso del vino e non avidi di guadagni disonesti, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. [ ... ] I diaconi siano mariti di una sola donna, e capaci di guidare bene i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro ministero, si acquisteranno un grado degno di onore e un grande coraggio nella fede in Cristo Gesù" (*1Tm 3,8-10.12-13*).

5. La tradizione della Chiesa ha ulteriormente adattato e precisato i requisiti che sostengono l'autenticità di una vocazione a quello che oggi chiamiamo diaconato permanente. Essi sono prima di tutto quelli che valgono per i candidati al sacramento

dell'Ordine in generale: "Siano promossi agli ordini soltanto quelli che [ ... ] hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto"<sup>6</sup>. Per questo motivo non dobbiamo temere di proporre un cammino di discernimento e di formazione particolarmente esigente.

### IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE: TEMPI, MODALITÀ E RESPONSABILI

6. La vocazione procede da Dio come avvenimento di grazia, che interpella la persona e insieme suppone e domanda un cammino di fede da parte di tutta la comunità diocesana e parrocchiale alla quale il chiamato appartiene. Contesto idoneo alle vocazioni al diaconato è una Chiesa intenta a discernere le vie per le quali oggi il Signore chiama i discepoli a sostenere la responsabilità dell'evangelizzazione, a vivere e manifestare il mistero della comunione, a tradurre in opere e in istituzioni le sollecitudini della carità e i diversi servizi pastorali.

7. Gli aspiranti al diaconato devono essere presentati dal proprio parroco, il quale si preoccuperà di usufruire delle opportune consultazioni, informandosi, quando occorra, anche presso i responsabili degli ambienti di vita, sociali ed ecclesiali, ai quali gli aspiranti già appartengono e nei quali operano. Egli avrà cura di redigere una relazione che sarà esaminata dal delegato il quale, sentito il parere della Commissione diocesana (cfr n.25) e con il consenso del Vescovo, deciderà sull'ammissione tra gli aspiranti.

8. L'aspirante al diaconato che dovrà essere in possesso di un diploma di scuola secondaria che abiliti agli studi universitari,

<sup>6</sup> CIC, canone 1029.

rimane il primo indispensabile attore del proprio discernimento vocazionale: perciò deve essere sollecitato ad un esame approfondito, libero e consapevole, della propria vocazione, in riferimento sia a ciò che il ministero diaconale è in se stesso, sia al significato che esso va assumendo nella situazione storica della Chiesa universale e della Chiesa particolare. Egli sarà invitato a riflettere e a misurarsi sulle fondamentali esigenze di una vita cristiana matura, come ad esempio:

- la ricchezza e vivacità dell'esercizio delle tre virtù teologali: fede, speranza e carità,
- la stabilità della vita personale e di relazione, in riferimento alle quattro virtù cardinali: la giustizia, la prudenza, la forza, la temperanza,
- lo spirito di preghiera e la fedeltà ad un assiduo rapporto diretto con il Signore,
- l'amore alla Chiesa e alla sua missione,
- il possesso delle virtù umane, quali l'equilibrio, il senso di responsabilità, la coerenza con la parola data e la capacità di dialogo...

9. Egli sarà anche invitato a verificare la salute fisica e l'equilibrio psico-affettivo, la disponibilità di tempo adeguata all'esercizio del ministero<sup>7</sup> e la compatibilità della professione esercitata con la natura e l'esercizio del ministero stesso. In particolare dovrà essere sicuro di desiderare il diaconato non per interessi personali di prestigio o di onorabilità, né in riferimento esclusivo a progetti di singoli gruppi o movimenti, e neppure per la propria realizzazione spirituale, ma per il desiderio di rispondere ad una precisa chiamata a servire la Chiesa nelle modalità del ministero diaconale ordinato.

10. In particolare (cfr n. 28):

- Coloro che sono chiamati al diaconato e vengono ordinati nello stato di celibi devono essere opportunamente istruiti

<sup>7</sup> Cfr CIC, canone 1029.

sull'obbligo, che contrarranno con l'ordinazione, di osservare in perpetuo la scelta del celibato come dedizione integrale di sé per il Regno, assunta con chiarezza di motivazioni e integrata in una personalità matura e armoniosa<sup>8</sup>. Il diaconato vissuto nel celibato arricchisce ulteriormente il ministero: l'identificazione sacramentale con Cristo, infatti, viene collocata nel contesto del cuore indiviso e della dedizione integrale alla cura delle relazioni nella comunità cristiana; inoltre l'annuncio del Regno viene proclamato anche attraverso la testimonianza viva di chi per quel Regno ha lasciato beni tra i più cari, come il matrimonio e la paternità “nella carne e nel sangue”.

- Chi è già **sposato** dovrà coinvolgere la famiglia nelle proprie intenzioni e decisioni. Sono richiesti il consenso della sposa<sup>9</sup> ed una consolidata esperienza di vita coniugale che dimostri e assicuri la stabilità della coppia. La famiglia stessa si impegni a collaborare con una generosa testimonianza di vita, soprattutto attraverso la fede della sposa e l'educazione cristiana dei figli<sup>10</sup>.
- A chi si presentasse in stato di **vedovanza** si chiarisca che, come nel caso dei celibi, non potrà contrarre validamente, come diacono permanente, nuove nozze<sup>11</sup>. Dia perciò prova di solidità umana e spirituale nella sua condizione di vita e sappia provvedere in modo adeguato alla cura umana e cristiana dei figli<sup>12</sup>.

8 Cfr Congr. per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 36.

9 Cfr CIC, canone 1031, §2.

10 Cfr Congr. per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 37.

11 Cfr CIC, canone 1087 e Paolo VI, Lett. ap. *Ad pasendum*, 1972, in EV/4, n. 1788.

12 Cfr Congr. per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 38.

11. L'età minima per l'accettazione tra gli aspiranti al diaconato è, per i celibi, di anni venticinque; per i coniugati di anni trentuno<sup>13</sup>. L'età massima di ammissione al cammino di formazione per il diaconato non deve superare, di regola, i 55 anni. Deve, inoltre, trattarsi di persona libera da irregolarità e da impedimenti<sup>14</sup>. L'ordinazione potrà quindi avvenire solo dopo il compimento del trentunesimo anno per i celibi e del trentasettesimo anno per i coniugati<sup>15</sup>. Il discernimento, che è comunitario e personalizzato, potrà stabilire tempi diversi per il cammino di formazione dei singoli candidati e per le sue varie tappe. In ogni caso il cammino non si prolungherà – salvo motivata eccezione – oltre i dieci anni.

12. Per quanto riguarda gli altri responsabili del discernimento, prima del “Rito di ammissione tra i candidati”, che conclude la prima fase dell'itinerario di formazione, si terrà uno scrutinio nella Commissione diocesana per il diaconato permanente (cfr n. 25). In questa come in altre occasioni di discernimento saranno chiamati a fornire elementi utili:

- il delegato vescovile che troverà, secondo le opportune modalità, elementi per verificare che tutti gli obiettivi della formazione siano stati raggiunti;
- i parroci delle parrocchie di residenza;
- i responsabili per la formazione (cfr nn. 23-24).

Per l'ammissione ai ministeri del **lettorato** e dell'**accollato** analogo discernimento sarà affidato sempre alla Commissione diocesana.

13 Cfr CEI, *I diaconi permanenti della Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1993, n. 17. Riteniamo importante, rispetto al documento citato, alzare di qualche anno l'età minima dei celibi.

14 Cfr Congr. per l'educazione cattolica, *ibidem*, n. 35 e CIC, canoni 1040-1042.

15 Cfr Congr. per l'educazione cattolica, *ibidem*, n. 35 e CIC, canone 1031, §2. La norma è conseguenza logica del limite minimo di età al quale si aggiungono gli anni della formazione.

13. Infine, per l'ammissione all'**ordinazione diaconale** lo scrutinio sarà svolto, di norma, un anno prima di tale ordinazione, sia dalla Commissione diocesana sia dalla Commissione "De promovendis ad ordines". Il giudizio di ammissione alle varie tappe del cammino dovrà essere sempre accompagnato dal parere scritto dei responsabili pastorali interessati. Al Vescovo, che presiederà tutto l'itinerario di discernimento personalmente o attraverso il vicario generale o il delegato vescovile, dopo aver ascoltato e ponderato le testimonianze, spetta – in analogia a quanto previsto per le ordinazioni dei seminaristi – l'ultima decisione sull'ammissione dei candidati alle singole fasi del cammino di preparazione e all'ordinazione diaconale.

#### L'ITINERARIO DI FORMAZIONE: ARTICOLAZIONE E CONTENUTI

14. Di norma il cammino formativo prevede la durata minima di sei anni e la durata massima di dieci, ed è così articolato:

##### 15. a) *Un periodo propedeutico*

In questo tempo l'aspirante, presentato dal proprio parroco, si accosta al cammino diaconale. Incontra personalmente il delegato vescovile, secondo una frequenza da questi stabilita, volta a verificare le attitudini e la disponibilità dell'aspirante, e l'incaricato per la formazione spirituale; partecipa inoltre ad alcuni momenti formativi che hanno il compito di dare nozioni generali sul diaconato permanente, far incontrare gli aspiranti e le rispettive mogli con i diaconi e le loro mogli, aiutare a capire le esigenze che l'esercizio del diaconato permanente comporta nella Chiesa *locale*, accompagnare nel primo discernimento vocazionale. Può anche iniziare l'iter degli studi teologici. Anche il diacono moderatore incontrerà l'aspirante per introdurlo alla vita della comunità diaconale.

Quando lo riterrà opportuno il delegato esporrà al Vescovo un articolato giudizio di idoneità dell'aspirante ad intraprendere

l'ulteriore fase del cammino formativo e trasmetterà all'aspirante stesso la decisione presa con il Vescovo.

Il periodo propedeutico richiede di sua natura che l'aspirante mantenga, fin dove possibile, la necessaria riservatezza sulle sue scelte e sul cammino intrapreso, per salvaguardare la propria libertà. Tale riservatezza dovrebbe essere mantenuta fino all'Ammissione fra i Candidati, prevista come si vede più avanti (cfr n. 27) non prima del termine del secondo anno di formazione.

##### 16. b) *Un periodo di formazione*

Sarà costituito dai quattro elementi strutturali della formazione: umana, spirituale, teologico-dottrinale, pastorale.

#### 17. **Formazione umana**

Fra le virtù umane necessarie per il ministero diaconale i documenti della Chiesa ci ricordano: "l'amore per la verità, la lealtà, il rispetto per ogni persona, il senso della giustizia, la fedeltà alla parola data, la vera compassione, la coerenza, l'equilibrio di giudizio e di comportamento"<sup>16</sup>. Così pure: "la maturità psichica, la capacità di dialogo e di comunicazione, il senso di responsabilità, la laboriosità, l'equilibrio e la prudenza"<sup>17</sup>. A queste si aggiungano l'attitudine alla relazione con gli altri, la maturità affettiva e l'educazione alla libertà, finalizzata al dono di sé, che si configura come obbedienza alla verità del proprio essere<sup>18</sup>.

Tutte queste qualità dovranno crescere, oltre che mediante l'ascesi personale, anche attraverso l'aiuto della guida spirituale, il rapporto ed il confronto con i membri della comunità diaconale e con il delegato vescovile e anche attraverso opportune esperienze in ogni ambito di vita, dalla famiglia al lavoro, dalla comunità cristiana alla vita sociale.

16 Giovanni Paolo II, Esort. Ap. *Pastores dabo vobis*, 1992, n. 43.

17 Cfr Congr. per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, in EV/17, n. 32.

18 Cfr *ibidem*, nn. 66-70.

## 18. Formazione spirituale

Mira a formare il futuro diacono secondo lo Spirito Santo di Gesù e la conformità al Vangelo. “L’elemento maggiormente caratterizzante la spiritualità diaconale è la scoperta e la condivisione dell’amore di Cristo servo, che venne non per essere servito, ma per servire. Il candidato dovrà perciò essere aiutato ad acquisire progressivamente quegli atteggiamenti che, pur non esclusivamente, sono tuttavia specificamente diaconali, quali la semplicità di cuore, il dono totale e disinteressato di sé, l’amore umile e servizievole verso i fratelli, soprattutto i più poveri, sofferenti e bisognosi, la scelta di uno stile di condivisione e di povertà”<sup>19</sup>.

La fonte di questa capacità di amare è l’Eucaristia, che dovrà, perciò, essere al centro della vita del candidato, insieme con la Parola di Dio, la preghiera personale e quella della Chiesa, cioè in particolare la Liturgia delle Ore con la celebrazione quotidiana almeno delle lodi mattutine, del vespro e della compieta.

Nel cammino spirituale il candidato dovrà altresì verificare la qualità della propria stabilità e perseveranza circa:

- l’obbedienza e la comunione ecclesiale;
- l’ascesi personale;
- la direzione spirituale costante, con un sacerdote scelto liberamente, ma approvato dal delegato vescovile;
- l’Eucaristia quotidiana;
- la frequente celebrazione del sacramento della Riconciliazione;
- i ritiri spirituali programmati per la comunità diaconale;
- gli esercizi spirituali annuali.

In particolare, “nella formazione spirituale dei candidati coniugati hanno incidenza peculiare il sacramento del matrimonio e la sua spiritualità. [ ... ] Nella disponibilità allo Spirito i

<sup>19</sup> Cfr *ibidem*, n. 72.

candidati camminino verso una sempre più intensa armonia tra il ministero diaconale e il ministero coniugale e familiare. [ ... ] Occorre anche una particolare attenzione alle spose affinché crescano nella consapevolezza della vocazione del marito e del proprio compito accanto a lui. Esse sono invitate a partecipare regolarmente agli incontri di formazione spirituale”<sup>20</sup>.

Occorre poi dedicare una specifica attenzione alla formazione dei candidati celibi, nei quali la Chiesa ritrova e promuove quella coerenza tra il carisma della verginità e la dedizione nel ministero ordinato, che fa parte della tradizione della Chiesa latina<sup>21</sup> ed è un dono prezioso da tutelare e diffondere. Qualora non fosse possibile, per l’esiguo numero dei candidati celibi, organizzare una specifica formazione a riguardo, ci si avvarrà della cooperazione tra diocesi vicine.

## 19. Formazione teologico-dottrinale

“La formazione intellettuale è una dimensione necessaria della formazione diaconale, in quanto offre al diacono un sostanzioso alimento per la sua vita spirituale e un prezioso strumento per il suo ministero”<sup>22</sup>. La formazione teologica è finalizzata ad acquisire una conoscenza completa, approfondita e critica dei contenuti della fede, quindi della dottrina cattolica.

Per la formazione teologica ci si avvale dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, che prevede un indirizzo ministeriale per i diaconi permanenti.

Il candidato ha l’obbligo della frequenza ai corsi di teologia. In caso di impossibilità deve informare il delegato vescovile.

Di regola nessuno potrà essere ammesso all’ordinazione diaconale qualora non abbia superato con esito positivo tutti i

<sup>20</sup> Cfr CEI, *I diaconi permanenti della Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1993, n. 27.

<sup>21</sup> Cfr *ibidem*, n. 28.

<sup>22</sup> Congr. per l’educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 79.

singoli esami. D'altronde l'aver seguito regolarmente il corso teologico e l'aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami non crea alcun diritto all'ordinazione che, comunque, resta un dono di grazia conferito dalla Chiesa.

La formazione non si esaurisce con i corsi dell'Istituto. Sarà sempre aggiornata e completata nella formazione permanente dei diaconi.

La formazione teologica riguardante i ministeri (lettorato ed accolitato) sarà anche curata dall'incaricato diocesano per l'ufficio liturgico durante gli incontri mensili.

## 20. Formazione pastorale

La formazione al diaconato, in quanto orientata a preparare ministri della Chiesa, ha già di per sé valore e carattere pastorale. Tuttavia, in senso stretto, si può indicare come formazione pastorale la cura destinata a far acquisire principi, metodi e capacità operative concernenti l'esercizio del ministero diaconale, secondo la triplice articolazione della catechesi, della liturgia e della carità e a far assumere un atteggiamento di piena comunione e di cordiale collaborazione col Vescovo, i presbiteri, i consacrati e i laici impegnati ecclesialmente, in sintonia col piano pastorale della diocesi<sup>23</sup>.

A tal fine, il candidato dovrà:

- proporre o accogliere da parte del Vescovo, dopo il Rito di ammissione, la destinazione ad una determinata comunità parrocchiale, ordinariamente diversa da quella di appartenenza, in cui svolgere la propria preparazione;
- farsi accompagnare dal parroco o da altro responsabile nell'esercizio di alcuni compiti pastorali, compatibili con gli altri elementi della formazione e gli impegni di lavoro e famiglia;

<sup>23</sup> Cfr CEI, *I diaconi permanenti della Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1993, n. 34.

- definire gradualmente, insieme con i responsabili della formazione, i settori privilegiati del suo servizio, qualificando la specificità della propria azione e maturando atteggiamenti e competenze necessarie per acquisire autorevolezza ed efficacia;
- venire a conoscenza degli organismi della pastorale diocesana attraverso degli incontri specifici;
- maturare una sensibilità veramente ecclesiale, stimando ed amando la Chiesa universale, la Chiesa diocesana e, in essa, le componenti e le relazioni a livello zonale e vicariale.

È possibile che, alla luce delle proprie attitudini e in risposta a sempre nuove esigenze parrocchiali, zonali, vicariali e diocesane, i candidati siano indirizzati dai responsabili della formazione ad una specializzazione in corrispondenza alla missione cui presumibilmente saranno chiamati. Si faciliterà in questo caso l'eventuale frequenza di corsi appropriati.

## L'ITINERARIO DI FORMAZIONE: I RESPONSABILI

21. Come per tutti i battezzati e gli altri ministri, è evidente che anche la formazione dei diaconi è compito di tutta la Chiesa. Sappiamo che il primo protagonista della formazione è lo Spirito Santo, che chiama, accompagna e plasma i cuori dei chiamati al diaconato, perché possano riconoscere la sua grazia e corrispondervi generosamente<sup>24</sup>.

Nella formazione dei diaconi permanenti il primo segno e strumento dello Spirito di Cristo è il Vescovo<sup>25</sup>, il quale si avvale della collaborazione di alcuni ministeri.

<sup>24</sup> Cfr Congr. per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 18.

<sup>25</sup> Cfr *ibidem*, n. 19.

## 22. Delegato vescovile

È un sacerdote diocesano nominato dal Vescovo, con i seguenti compiti:

- coordina l'attività formativa (umana, spirituale, teologico-dottrinale e pastorale) degli aspiranti, dei candidati e dei diaconi permanenti;
- intrattiene il dialogo personale con gli aspiranti, i candidati, i diaconi e le rispettive famiglie;
- formalizza insieme alla Commissione diocesana l'ammissione dell'aspirante al primo anno di formazione;
- elabora il giudizio sintetico di idoneità da proporre al Vescovo per l'ammissione fra i candidati al diaconato, per il conferimento dei ministeri del lettorato e dell'accollato e per l'ordinazione;
- verifica l'esperienza del servizio pastorale dei candidati e dei diaconi permanenti;
- incontra i sacerdoti delle comunità di appartenenza e di servizio dei candidati e dei diaconi;
- predispose nel programma di vita spirituale dei singoli e della comunità diaconale ritiri, esercizi spirituali, incontri, ecc.;
- riferisce periodicamente al Consiglio presbiterale circa il diaconato permanente, la sua vita e il suo ministero nella diocesi.

## 23. Incaricato per la formazione spirituale

È un sacerdote diocesano, nominato dal Vescovo per accompagnare ed assecondare l'azione interiore dello Spirito; a tal fine:

- si rende disponibile per colloqui periodici di animazione e guida spirituale con gli aspiranti, i candidati e i diaconi permanenti, contribuendo ad offrire criteri per il discernimento personale, che i soggetti verificheranno con la propria guida spirituale;

- coordina con le guide spirituali degli aspiranti, dei candidati e dei diaconi permanenti i cammini formativi spirituali;
- resta a disposizione anche delle mogli per eventuali problematiche personali e spirituali relative al cammino formativo o al ministero dei propri mariti.

## 24. Incaricato per la formazione teologico-dottrinale

È un docente di teologia, nominato dal Vescovo per garantire un'adatta preparazione teologica. Per questo:

- mantiene il collegamento con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose per assicurare il corretto approfondimento dottrinale dei candidati e dispone i programmi per la formazione permanente dei diaconi;
- verifica la preparazione dei candidati e offre loro un aiuto, accompagnandoli nell'itinerario di studio teologico.

## 25. Commissione per il diaconato permanente

Viene presieduta dal Vescovo, ed è composta dai seguenti membri:

- il delegato vescovile,
- l'incaricato per la formazione spirituale,
- l'incaricato per la formazione teologica,
- un parroco,
- il diacono moderatore con la moglie, se uxurato. (Se fosse celibe o vedovo, verrà cooptato un altro diacono uxurato con la moglie),
- un laico membro del Consiglio pastorale diocesano.

I membri della Commissione ascoltano le istanze dei diaconi e dei candidati, in vista di integrazioni, revisioni, cambiamenti da proporre circa il cammino della comunità diaconale; consigliano ed esprimono pareri su ogni questione valutata dalla Commissione; si fanno promotori della realizzazione di quanto viene deciso nella Commissione. Il Parroco, scelto preferibil-

mente tra i parroci dei diaconi fa emergere le istanze di rapporto tra presbiteri e diaconi, tra il ministero degli uni e degli altri, in armonia con il ministero del Vescovo e sollecita l'attenzione sulle reali urgenze della pastorale e sulle risposte innovative e profetiche che possono venire dalla presenza attiva dei diaconi.

La Commissione diocesana per il diaconato permanente s'incontra periodicamente per le scelte globali in ordine alla formazione e alla verifica dello stesso progetto formativo. Offre al Vescovo il proprio parere relativo al passaggio al cammino di formazione, all'ammissione tra i candidati, ai ministeri del lettorato e dell'accollitato, e all'ordinazione diaconale, in modo indipendente e parallelo rispetto alla Commissione de promovendis (cfr n.13). Inoltre esprime il parere sull'accoglienza dei nuovi aspiranti, in base alla presentazione redatta dal delegato vescovile. Vaglierà ogni situazione problematica che dovesse emergere all'interno della comunità diaconale. La Commissione rimane in carica cinque anni ed i membri possono essere riconfermati. Al suo interno viene scelto un segretario che cura la spedizione delle convocazioni e redige i verbali.

## 26. Diacono moderatore

Scelto dal Vescovo in accordo con il delegato, è chiamato a collaborare al coordinamento della vita della fraternità diaconale diocesana, per questo:

- affiancherà il delegato nell'introduzione alla vita della comunità diaconale di quanti si accostano al cammino diaconale (presentazione: del piano di studio, del calendario degli appuntamenti ...);
- affiancherà il delegato negli incontri con i nuovi aspiranti e le loro famiglie. Se uxurato, sarà coadiuvato dalla moglie;
- potrà formulare, nella Commissione, il proprio parere riguardo gli aspiranti;
- insieme al delegato sarà presente alle convocazioni della Commissione *De promovendis ad ordines* quando vengono esaminate le candidature al diaconato permanente;

- è chiamato a farsi promotore dei collegamenti fra i membri della comunità diaconale;
- si occuperà della gestione pratica di alcune attività di segreteria e curerà la contabilità del fondo a disposizione della comunità diaconale.

## L'ITINERARIO DI FORMAZIONE: ISTITUZIONE DEI MINISTERI E ORDINAZIONE

27. Dopo il secondo anno del periodo di formazione, l'aspirante può presentare domanda, personalmente redatta e firmata, e accompagnata dal consenso espresso dalla moglie, per l'Ammissione fra i candidati al diaconato. Dovrà esprimere chiaramente l'intenzione di impegnarsi per il servizio della Chiesa particolare, significando in tal modo l'adesione ad un ministero ecclesiale e la sua condivisione, insieme al Vescovo e ai presbiteri, della carità pastorale di Cristo, servo di tutti, pronto a dare la sua vita perché tutti "abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza" (Gv 10,10).

28. Come già accennato al n. 10, l'aspirante celibe deve essere debitamente informato circa gli obblighi che si assume. Anche gli aspiranti sposati vengano informati che in caso di vedovanza, in conformità con la disciplina tradizionale della Chiesa, non potranno contrarre nuove nozze se non previa dispensa dall'impedimento dai sacri ordini concessa in modo eccezionale, in singoli casi, dalla Sede apostolica (Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti) a norma del canone 1078 §2 1° CIC<sup>26</sup>. Le mogli degli aspiranti coniugati devono esprimere chiaramente per iscritto il loro consenso. Dopo il terzo anno può essere conferito ai candidati il ministero del lettorato e dopo il quarto anno quello dell'accollitato, sempre in seguito a domanda scritta. Alla fine del quinto anno, i candidati possono presentare la domanda di ordinazione.

<sup>26</sup> Cfr CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa italiana*, 1993, n. 16.

29. I ministeri del lettorato e dell'accollato, che verranno conferiti non prima del terzo anno del periodo di formazione, vanno considerati come preziosa opportunità di approfondimento dell'intimo e personale legame con la Parola di Dio e con l'Eucaristia, come nuova introduzione al servizio delle due mense che nutrono sia la fede dei candidati al diaconato, sia la vita della comunità. Tali ministeri non siano pertanto intesi come mera tappa verso l'ordinazione diaconale, ma visti e vissuti come specifico servizio ecclesiale e come tirocinio personale in relazione alla Parola e all'Eucaristia. Circa i requisiti per i ministeri si tenga conto di quanto segue.

### 30. Il lettorato

Il lettore, "sentendo la responsabilità dell'ufficio ricevuto, si adoperi in ogni modo e si valga dei mezzi opportuni per acquistare ogni giorno più pienamente il soave e vivo amore e la conoscenza della Sacra Scrittura, per divenire un più perfetto discepolo del Signore"<sup>27</sup>. I compiti del lettore attengono alla proclamazione della Parola di Dio nell'assemblea liturgica (escluso il Vangelo); in mancanza del salmista, alla recita del salmo interlezionale; quando non sono disponibili né il diacono né il cantore, ad enunciare le intenzioni della preghiera universale dei fedeli; a dirigere il canto e guidare la partecipazione del popolo; ad istruire i fedeli a ricevere degnamente i sacramenti. Egli potrà anche – se sarà necessario – curare la preparazione di altri fedeli, i quali, per incarico temporaneo, leggono la sacra Scrittura nelle azioni liturgiche. Affinché poi adempia con maggiore dignità e perfezione questi uffici, procuri di meditare assiduamente la Sacra Scrittura. Tutto questo sarà sostenuto dallo studio accurato e serio della Scrittura e dall'esercizio fedele della Lectio divina.

### 31. L'accollato

L'accollato è al servizio dei ministri ordinati e della comunità nello svolgimento della liturgia, soprattutto quella eucaristi-

<sup>27</sup> Paolo VI, Motu proprio *Ministeria quaedam*, 1972, n. 5.

ca. La sua competenza attiene alla celebrazione ed in particolare alla preparazione della mensa, alla distribuzione dell'Eucaristia all'assemblea radunata e agli infermi nelle case, alla purificazione dei vasi sacri e all'esposizione e reposizione del Santissimo Sacramento per la solenne adorazione. L'accollato è ministro straordinario della comunione eucaristica, e lo è in forma stabile e senza limitazione territoriale; in questo si differenzia dai ministri straordinari della comunione. Riguardo alla distribuzione dell'Eucaristia all'assemblea liturgica, l'accollato, in quanto ministro straordinario, non eserciterà il suo ufficio in presenza di ministri ordinati, salvo il caso di utilità o necessità dovuta al numero elevato dei fedeli presenti. L'accollato "eserciterà tanto più degnamente i suoi compiti se parteciperà alla Santissima Eucaristia con una pietà sempre più ardente, si nutrirà di essa, la adorerà con frequenza e ne acquisterà una sempre più profonda conoscenza. [ ... ] In tal modo potrà offrirsi, ogni giorno, completamente a Dio, essere, nel tempio, di esempio a tutti per il suo comportamento serio e rispettoso ed avere, inoltre, un sincero amore per il corpo mistico di Cristo, cioè il popolo di Dio, e specialmente per i deboli e i malati"<sup>28</sup>.

### 32. Il Diaconato

La domanda del candidato per ricevere l'ordinazione diaconale sarà accolta al termine del discernimento di cui ai nn. 6-13, se questi avrà raggiunto un sufficiente livello di maturità nei quattro aspetti della formazione (umana, spirituale, teologico-dottrinale e pastorale) descritti ai nn. 17-20. Si dedicherà particolare cura nella verifica della necessaria interiorizzazione del significato profondo dell'essere segno di Cristo servo e della provata disponibilità ad esercitare il servizio diaconale in piena comunione con il Vescovo, il presbiterio e tutta la Chiesa particolare, condividendone la missione.

33. "Per essere ammessi all'ordinazione i candidati devono presentare domanda scritta al Vescovo, dichiarando l'assoluta libertà

<sup>28</sup> Paolo VI, Motu proprio *Ministeria quaedam*, 1972, n. 6.

di scelta e la volontà di dedicarsi in modo definitivo al ministero ecclesiastico del diaconato”<sup>29</sup>. “I candidati coniugati devono presentare anche il consenso scritto delle rispettive mogli”<sup>30</sup>. “I candidati celibi devono assumere pubblicamente l’obbligo del celibato, mediante il rito prescritto”<sup>31</sup>.

34. Una cura particolare sarà dedicata, prima dell’ordinazione, a un’adeguata esperienza pastorale. Nel cammino formativo va lasciato un ampio spazio perché ogni candidato possa assumersi uno o più impegni pastorali, nella parrocchia, nel vicariato o nella zona, in accordo con il delegato vescovile. Ciò mira a far crescere nel candidato la passione pastorale, a favorire in lui la coscienza e il sentimento del legame con la realtà ecclesiale che un giorno dovrà servire come diacono, ma anche a promuovere una viva attenzione al mondo che è il destinatario dell’evangelizzazione. Le esperienze, che possono spaziare nei diversi settori della pastorale, devono anche aiutare a discernere le inclinazioni e le competenze del candidato, in vista del servizio diaconale. In questa fase egli sarà accompagnato dal parroco e dal responsabile del settore o dell’ufficio pastorale presso cui svolge l’esperienza. Questo accompagnatore dovrà conferire con il delegato vescovile e dare un parere scritto per contribuire a formulare il giudizio di idoneità all’ammissione tra i candidati, ai ministeri e al diaconato.

35. Durante il cammino di formazione, nella prossimità dell’ordinazione diaconale, il delegato vescovile dialogherà con i candidati circa il servizio ministeriale che si va per loro prospettando, considerando le doti personali, lo stato di vita, la situazione familiare, le competenze professionali, la formazione acquisita, sullo sfondo delle necessità della diocesi. Sarà opportuno tenere presente non soltanto le dimensioni e le esigenze di

<sup>29</sup> CIC, canone 1036.

<sup>30</sup> CIC, canone 1031, §2.

<sup>31</sup> CIC, canone 1037. CEL, *I diaconi della Chiesa in Italia*. Orientamenti e Norme, 1993, n.37.

una singola parrocchia, ma anche la prospettiva di incarichi più ampi, vicariali, zionali o diocesani. La comunità di destinazione ed i suoi responsabili vengano opportunamente aiutati a maturare una coscienza riflessa della figura ecclesiale del diacono e siano accompagnati nel far emergere la sua ministerialità specifica. Anche per questo motivo, l’incarico del diacono e le sue competenze andranno ufficialmente formalizzati dal Vescovo all’atto della destinazione.

36. Nell’accogliere la destinazione del suo servizio specifico il diacono eserciterà un atto di obbedienza al Vescovo, dando così concretezza e visibilità all’impegno preso solennemente e pubblicamente durante il Rito di ordinazione.

## Orientamenti e norme per il ministero e la vita dei diaconi

I. Con l'ordinazione i diaconi sono sacramentalmente uniti al Vescovo. La grazia del sacramento suscita e sostiene in loro matura responsabilità e permanente prontezza alla collaborazione, inserimento attivo e convinto nel piano pastorale diocesano, apertura e disponibilità per i bisogni dell'intera Chiesa particolare<sup>32</sup> e della Chiesa universale.

II. Fin dalla domanda di ammissione "i candidati al diaconato devono esprimere chiaramente e per iscritto l'intenzione di servire la Chiesa per tutta la vita e di accettare l'incardinazione ad essa"<sup>33</sup>. Tale incardinazione si caratterizza come "legame costante di servizio ad una concreta porzione di popolo di Dio, implica l'appartenenza ecclesiale a livello giuridico, affettivo, e spirituale e l'obbligo del servizio ministeriale"<sup>34</sup>.

III. Il diacono è, dunque, collaboratore del Vescovo e del presbiterio nella cura pastorale della Chiesa diocesana. Non va considerato come la copia ridotta o il sostituto parziale del prete. La comune partecipazione al sacramento dell'Ordine instaura una speciale relazione tra diaconi e presbiteri, che valorizza e integra

---

32 CEL, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia*. Orientamenti e norme, 1993, n. 39.

33 Congr. per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 1998, n. 2.

34 Congr. per l'educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 1998, n. 8.

i due specifici e originali ministeri. L'autonomia dei ruoli deve tendere alla più stretta cooperazione nel comune servizio al popolo di Dio e nell'unico riferimento al Vescovo. La presenza e la collaborazione del diacono offre anche al presbitero l'occasione di un prezioso ripensamento delle sue mansioni e dei compiti a lui tradizionalmente affidati. In questa delicata operazione, il presbitero potrà maturare una più limpida coscienza della sua missione e dei suoi compiti specifici.

IV. Il Concilio Vaticano II ha sintetizzato il ministero del diacono con la triade "diaconia della Liturgia, della Parola e della Carità"<sup>35</sup>. Una diaconia che dovrà essere ripensata ed esercitata sullo sfondo delle cinque aree che il convegno di Verona del 2006 ha messo in evidenza: vita affettiva, lavoro e festa, fragilità umana, tradizione e cittadinanza.

## IL DIACONO E LA LITURGIA

V. È essenziale che il diacono sia consapevole del suo ufficio nella liturgia ed abbia la conoscenza delle rubriche, con la competenza necessaria per poterle correttamente applicare nei diversi contesti celebrativi. Il diacono è responsabile di un buon servizio di fronte alla Chiesa di Cristo, presente nell'assemblea del culto, facendo tutto e solo quel che gli spetta come è esplicitato dalle rubriche del messale.

VI. Il ministero liturgico del diacono, fonte inesauribile di spiritualità, si esprime in molteplici occasioni. Nella celebrazione dell'Eucaristia il diacono assiste il Vescovo principalmente nelle celebrazioni pontificali che si svolgono in Cattedrale. Svolge ordinariamente il medesimo ministero nelle comunità di cui è

<sup>35</sup> CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 29.

a servizio. In quanto ministro ordinario della comunione distribuisce l'Eucaristia ai fedeli durante la celebrazione e la porta agli infermi, anche nella forma di viatico<sup>36</sup>. Egli è pure ministro ordinario dell'esposizione eucaristica per l'adorazione e della conseguente benedizione<sup>37</sup>.

VII. Il diacono è ministro ordinario del battesimo. Per esercitare tale ministero deve tuttavia avere il consenso del parroco<sup>38</sup>.

VIII. Con la delega del parroco o dell'Ordinario del luogo, può presiedere la celebrazione del matrimonio e impartire la benedizione nuziale in nome della Chiesa<sup>39</sup>.

IX. Può infine presiedere le esequie celebrate senza la Messa e impartire le benedizioni espressamente consentite nei libri liturgici<sup>40</sup>.

X. Il diacono è tenuto alla celebrazione quotidiana delle lodi mattutine, dei vesperi e della compieta<sup>41</sup>. Se non si frappongono gravi difficoltà, che dovranno essere sottoposte a costante discernimento, parteciperà attivamente alla celebrazione quotidiana dell'Eucaristia.

<sup>36</sup> Cfr CIC, canone 910, § 1 e 911, § 2.

<sup>37</sup> Cfr CIC, canone 943.

<sup>38</sup> Cfr CIC, canone 861, § 1.

<sup>39</sup> Cfr CIC, canone 1108, § 1.

<sup>40</sup> Cfr CIC, canone 1169, § 3.

<sup>41</sup> CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1993, n. 38.

## IL DIACONO E LA PAROLA

XI. Nell'ambito della triplice diaconia è essenziale per il diacono il compito di "proclamare il Vangelo e predicare la Parola di Dio"<sup>42</sup> in particolare nella catechesi ed anche nell'omelia all'interno delle celebrazioni liturgiche secondo le condizioni previste dal diritto<sup>43</sup>. Nel rito di ordinazione, rivestito con la stola e la dalmatica, egli infatti accoglie dalle mani del Vescovo il santo Vangelo che gli viene consegnato con queste parole: "Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunziatore; credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni"<sup>44</sup>.

XII. Il diacono si sentirà particolarmente impegnato all'annuncio e alla testimonianza della Parola non solo nelle occasioni comunitarie della catechesi e della predicazione, ma anche nelle realtà della famiglia, del lavoro, della vita sociale. Il servizio della Parola, alla quale il diacono stesso è chiamato ad alimentarsi quotidianamente, richiede in modo esigente la piena adesione all'insegnamento della Chiesa e un costante impegno di studio e di approfondimento specialmente in ambito biblico.

XIII. In particolare il diacono è ministro qualificato per la preparazione dei candidati, soprattutto adulti, ai sacramenti, dei genitori e dei padrini per il battesimo e la cresima dei bambini, come anche per la pastorale familiare e la formazione dei fidanzati e delle giovani coppie. In questi compiti il diacono coniugato potrà opportunamente coinvolgere la moglie. Inoltre è suo compito presiedere la celebrazione della Parola di Dio, o altra funzione liturgica secondo le disposizioni del Vescovo, in attesa

42 Congr. per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 1998, n. 24.

43 CIC, canone 767, § 1.

44 CEI, *Rito dell'ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi*, 1979.

dell'Eucaristia, quando essa non può essere celebrata dal presbitero ogni domenica<sup>45</sup>.

## IL DIACONO E L'ANIMAZIONE DELLA CARITÀ

XIV. "Praticare l'amore verso le vedove e gli orfani, verso i carcerati, i malati e i bisognosi di ogni genere appartiene all'essenza della Chiesa tanto quanto il servizio dei Sacramenti e l'annuncio del Vangelo. La Chiesa non può trascurare il servizio della carità così come non può tralasciare i Sacramenti e la Parola"<sup>46</sup>. "Dio è amore" (1 Gv 4,16) e l'amore si trova al centro della vita cristiana: *ubi caritas est vera, Deus ibi est*: "dove c'è vera carità, lì c'è Dio". Come ministro della carità, ovvero ministro di Dio, il diacono è tenuto a mantenere costantemente viva nella Chiesa questa dimensione essenziale dell'esperienza cristiana, rendendo visibile il legame che sussiste tra la mensa del Corpo di Cristo e la mensa dei poveri, dei deboli, degli emarginati, degli anziani, dei malati.

XV. La carità che si traduce in servizio è parte integrante dell'identità dei diaconi. Nella preghiera di ordinazione il Vescovo chiede per loro a Dio Padre: "siano sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio". Con l'esempio e la parola si devono adoperare perché tutti i fedeli si pongano in costante servizio di Dio, della Chiesa e dei fratelli.

45 Cfr CIC, canone 1248, § 2. Cfr anche Esortazione Apostolica *"Pastores Gregis"* n. 37: "In mancanza della Santa Messa, il Vescovo farà in modo che la comunità, pur restando sempre in attesa della pienezza dell'incontro con Cristo nella celebrazione del Mistero Pasquale, possa contare almeno nelle domeniche e nelle feste, su di una speciale celebrazione. In questo caso i fedeli, presieduti da ministri responsabili, potranno usufruire del dono della Parola proclamata e della comunione all'Eucaristia, mediante previste e apposite celebrazioni delle assemblee domenicali in assenza di presbitero". Cfr anche Congregazione per il Clero (et aliae), Istr. Interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione ... *Ecclesiae de Misterio* (15 agosto 1997), "Disposizioni pratiche", art. 7: AAS 89 (1997), 869-870.

46 Benedetto XVI, Lett. Enc. *Deus Caritas est*, 2005, n. 22.

XVI. Il diacono serve la carità con il proprio *essere*, prima ancora che con il *fare*, con un servizio che inizia nella famiglia e nella professione, permea poi la realtà sociale, evangelizzando anche attraverso gli atteggiamenti e lo stile di vita.

XVII. Il diacono vivrà la carità anche nell'area dell'educazione cristiana, contribuirà ad animare oratori e gruppi ecclesiali, a promuovere la vita in ogni sua fase e condizione, ad amministrare i beni e le opere di carità della Chiesa. In queste esemplificazioni, giova ricordare anche il servizio ai carcerati, agli anziani soli o residenti nelle case di riposo, ai migranti, ai disabili, ai sacerdoti anziani o malati, e il prezioso servizio di consolazione degli afflitti e dei dolenti.

XVIII. Il diacono è chiamato a leggere la realtà del territorio, suscitando risposte dalla realtà ecclesiale e stimolando la Chiesa a percorrere strade nuove, secondo una *fantasia* della carità, nella docilità alle proposte dello Spirito Santo; nella Chiesa infatti "pulsava la dinamica dell'amore suscitato dallo Spirito di Cristo"<sup>47</sup>.

XIX. Il servizio non potrà esaurirsi nella semplice esecuzione personale di gesti ed iniziative di carità. Il ministero del diacono sarà rivolto di preferenza a compiti di animazione e di coordinamento all'interno delle molteplici attività caritative e di promozione umana della diocesi.

## IL DIACONO E GLI AMBITI DELLA VITA UMANA

XX. La comunità ecclesiale è chiamata a comunicare il Vangelo attraverso il linguaggio della testimonianza che è quello della vita quotidiana. La scelta della vita come luogo di ascolto,

<sup>47</sup> Benedetto XVI, Lett. Enc. *Deus Caritas est*, 2005, n. 28.

di condivisione, di annuncio, di carità e di servizio impone anche alla figura diaconale la capacità di intessere relazioni umane profonde e curate e di saper adeguatamente valorizzare l'esperienza familiare come grembo vitale di educazione alla fede e cellula fondante e ineguagliabile della vita sociale. È, dunque, negli ambiti fondamentali dell'esistenza umana che si declina il ministero di testimonianza e di grazia del diacono.

XXI. **Vita affettiva:** comunicare il Vangelo dell'amore nella e attraverso l'esperienza umana degli affetti chiede alla Chiesa di mostrare il suo volto materno, accompagnando la vita delle persone con una proposta che sappia presentare e motivare l'insegnamento evangelico sull'amore, reagendo al diffuso "analfabetismo affettivo" con percorsi formativi adeguati e una vita familiare e fraterno/amicale nella comunità cristiana aperta a tutte le persone, fondata su relazioni significative e mature. Il diacono è chiamato a farsi testimone credibile e singolare promotore di questa esperienza di amore cristiano, attraverso un'attenzione pastorale privilegiata alla cura e alla formazione umana e spirituale della famiglia e delle relazioni interpersonali animando le diverse iniziative comunitarie. Come buon samaritano si farà promotore della cura delle ferite dei figli più deboli, dei diversamente abili, delle famiglie disgregate e di quelle forzatamente separate a causa dell'emigrazione ...

XXII. **Lavoro e festa:** il rapporto con il tempo, in cui si realizza l'attività lavorativa e il riposo, pone forti interrogativi all'uomo d'oggi e al credente spesso tentato da nuove forme di idolatria. Il diacono, tanto più se ancora impegnato nel mondo del lavoro, è chiamato ad evangelizzare con la sua testimonianza e il suo impegno reagendo alle sfide che derivano dalla precarietà del lavoro, soprattutto giovanile, dalla disoccupazione, dalla difficoltà del reinserimento lavorativo in età adulta, dallo sfruttamento della manodopera delle donne e degli immigrati. Di fronte ad una dilagante mentalità che fa coincidere, quasi in modo automatico e garantito, un maggiore benessere economico

con una migliore qualità della vita, si faccia promotore di una conciliazione tra i tempi del lavoro e quelli dedicati alle relazioni umane e familiari e sia testimone di uno stile di vita sobrio, perché l'autentico benessere non è assicurato solo da un tenore di vita dignitoso, ma anche da una buona qualità dei rapporti interpersonali. Altrettanto prezioso è il ministero del diacono per il rinnovamento del rapporto tra lavoro e festa: non è soltanto il lavoro a trovare compimento nella festa come occasione di riposo, ma è soprattutto la festa, evento della gratuità e del dono, a "risuscitare" il lavoro a servizio dell'edificazione della comunità, aiutando a sviluppare una giusta visione creaturale ed escatologica. Fattore decisivo per acquisire tale coscienza è la qualità delle celebrazioni liturgiche. Il diacono, come ministro tra l'altare e l'assemblea, sappia portare Cristo alla gente e la gente a Cristo, che effonde la sua grazia nell'azione sacramentale e comunitaria.

**XXIII. Fragilità umana:** in un'epoca che coltiva il mito dell'efficienza fisica e di una libertà svincolata da ogni limite, le molteplici fragilità umane sono tutt'altro che superate. La Chiesa è consapevole di avere una parola di senso e di speranza per ogni persona che vive la debolezza delle diverse forme di sofferenza, della precarietà, del limite, della povertà relazionale. Gesù Cristo ci mostra come la verità dell'amore sa trasfigurare anche l'oscuro mistero della sofferenza e della morte nella luce della risurrezione. La vera forza è l'amore di Dio che si è definitivamente rivelato e donato a noi nel mistero pasquale. All'annuncio evangelico si deve accompagnare l'opera dei credenti, ed in particolare dei diaconi impegnati ad adattare i percorsi educativi, a potenziare la cooperazione e la solidarietà, a diffondere una cultura e una prassi di accoglienza della vita, a denunciare le ingiustizie sociali, a curare la formazione del volontariato. Le diverse esperienze di cura della fragilità umana danno forma a un ricco patrimonio di umanità e di condivisione, che esprime la fantasia della carità e la sollecitudine della Chiesa verso ogni uomo.

**XXIV. Tradizione:** nella trasmissione del proprio patrimonio spirituale e culturale ogni generazione si misura con un compito di straordinaria importanza e delicatezza, che costituisce un vero e proprio esercizio di speranza. Alla famiglia va certamente riconosciuto il ruolo primario nella trasmissione dei valori fondamentali della vita e nell'educazione alla fede e all'amore. Contrastando il diffuso clima di sfiducia nei confronti dell'educazione e le oggettive difficoltà in cui versa la relazione educativa, il diacono è chiamato ad impegnarsi nella preziosa opera formativa che la comunità cristiana deve svolgere in tutte le sedi. In modo particolare nell'ambito della parrocchia che ancora oggi costituisce una palestra di educazione permanente alla fede e alla comunione, in cui un ruolo decisivo va riconosciuto agli itinerari di iniziazione cristiana e di catechesi.

**XXV. Cittadinanza:** oggi il tessuto della convivenza civile mostra segni di lacerazione, di individualismo, di crisi della prossimità in una società sempre più composta da estranei e da concorrenti in conflitto. Ai diaconi è chiesto di contribuire allo sviluppo di regole di vita condivise, sia con la doverosa enunciazione di principi, sia esprimendo nei fatti un approccio alla realtà sociale ispirato alla speranza cristiana. Ciò esige una formazione integrale e permanente che sappia dare contenuto e qualità al complesso esercizio della testimonianza civile e della cittadinanza attiva e democratica nella costante ricerca del bene comune. In questo quadro, grande giovamento potrà venire da un adeguato approfondimento della dottrina sociale della Chiesa, sia potenziando la formazione personale e comunitaria, sia proponendo stili di vita, personali e sociali, coerenti con essa.

## LA VITA NELLO SPIRITO DI UN DIACONO PERMANENTE IN CRISTO E NELLA CHIESA

XXVI. L'universale vocazione alla santità ha la sua fonte nel battesimo. Il sacramento dell'Ordine conferisce ai diaconi una nuova consacrazione a Dio, mediante la quale "sono consacrati dall'unzione dello Spirito e mandati da Cristo"<sup>48</sup> a servizio del Popolo di Dio, "al fine di edificare il Corpo di Cristo"<sup>49</sup> che è la Chiesa. "Scaturisce da qui la spiritualità diaconale, che ha la sua sorgente in quella che il Concilio Vaticano II definisce "grazia sacramentale del diaconato"<sup>50</sup>. Oltre ad essere un aiuto prezioso nel compimento delle varie funzioni, essa incide profondamente nell'animo del diacono, impegnandolo all'offerta, alla donazione di tutta la persona a servizio del Regno di Dio nella Chiesa e nel mondo.

XXVII. Come è indicato dal termine stesso di "diaconato", ciò che caratterizza l'intimo sentire e volere di chi riceve il sacramento è lo spirito di servizio. Col diaconato si tende a realizzare ciò che Gesù ha dichiarato in merito alla sua missione: "Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti"<sup>51</sup>. Il diacono vive una fede in forma autenticamente *umana*, attraverso lo sforzo di essere innanzitutto vero uomo in Cristo. Sa dare valore alla vita, sa vivere le virtù umane, passa dal giudizio sugli altri all'intercessione per gli altri. È strumento dell'amore di Dio nel mondo e nella società.

XXVIII. Il diacono è chiamato a vivere e testimoniare una santità nel mondo, inviato da Dio e dalla Chiesa per essere missiona-

48 Cfr CONCILIO VATICANO II, Decr. *Presbyterorum Ordinis*, 12a.

49 *Ef* 4,12.

50 CONCILIO VATICANO II, Decr. *Ad gentes*, n. 16.

51 *Mt* 20,28 citato anche in Congr. per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 1998, n. 44.

rio nella famiglia e nell'ambito della professione e del lavoro, in particolare per i lontani e gli emarginati.

XXIX. La moglie del diacono è chiamata a sostenere in vari modi il proprio consorte nel suo ministero; non solo con un consenso formale e previo, ma con una comunione di vita che concerne anche il piano spirituale. Infatti il sacramento dell'Ordine nel grado del diaconato, per chi vive nel sacramento del matrimonio cristiano, si inserisce in tale sacramento ed in nessun modo ne diminuisce il valore, anzi lo apre ad una nuova fecondità nella gioia condivisa di amare e servire.

XXX. Anche il discorso riguardante il lavoro, che per il cristiano rientra sempre nella cooperazione all'edificazione del regno di Dio, assume per il diacono una sfumatura propria e importante. Il diacono è chiamato, in modo specifico e ad un nuovo titolo, a vivere il lavoro come servizio alla crescita del Regno e come strumento di bene, anche attraverso la qualità delle relazioni umane. È indispensabile in lui un vivo senso della giustizia, il distacco dall'avidità del denaro e dall'avarizia, una consapevole e piena correttezza deontologica.

XXXI. Se caratteristica peculiare della spiritualità diaconale è la dimensione del servizio, ne deriva che in essa la virtù dell'umiltà deve essere particolarmente coltivata e stimata. Il diacono sa lasciare spazio alle diverse ministerialità e ritirarsi dove non vi è necessità, senza sentirsi svalutato. In tutto questo, il diacono attinge dalla liturgia, celebrata e vissuta, le risorse per il proprio cammino, vivendo i sacramenti, ed in particolare l'Eucaristia, come unione a Cristo, nel desiderio di conformarsi sempre meglio a lui.

XXXII. Il Vescovo conferisce al diacono, che nel rito di ordinazione gli ha promesso "filiale rispetto e obbedienza", uno specifico ufficio mediante un apposito decreto, tenendo conto delle

necessità della diocesi e della condizione familiare e professionale del diacono stesso (cfr nn. 35 e 36). In tale decreto verranno opportunamente definiti i compiti, l'ambito territoriale, le persone e le istituzioni alle quali deve essere indirizzato il suo servizio apostolico, come pure la durata dell'ufficio e se la sua estensione debba essere a tempo pieno o parziale. Di norma si preferisca un incarico a tempo determinato con la possibilità di rinnovo.

XXXIII. L'incarico affidato al diacono si concretizza, in genere, nella collaborazione con il parroco per la cura pastorale di una parrocchia, di norma non quella di residenza; inoltre può impegnare il diacono anche a servire ed animare le comunità parrocchiali prive di un presbitero residente. Dove è possibile, è opportuno che al diacono vengano affidati anche impegni e responsabilità pastorali nelle strutture diocesane, come negli uffici di curia, negli organismi e nelle commissioni o consulte diocesane, nelle zone, nei vicariati, o per l'animazione pastorale di fasce di età, di ambienti, di settori (cfr n. 35).

XXXIV. Di norma il diacono è autonomo dal punto di vista economico, continuando la professione che già esercitava in precedenza o usufruendo dei consueti redditi personali<sup>52</sup>. Nel caso in cui si chieda al diacono un esercizio ministeriale a tempo pieno, che precluda di acquisire da altre fonti un adeguato sostentamento per sé e per la famiglia, si provvederà ad una giusta remunerazione e agli adempimenti previdenziali di legge attraverso l'ente o gli enti ecclesiastici presso i quali egli svolge il suo ministero. Agli enti che usufruiscono del ministero di un diacono compete in ogni caso l'obbligo di rimborsare le spese vive affrontate per lo svolgimento del ministero medesimo<sup>53</sup>.

52 Congr. per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 1998, n. 15-19.

53 *ibidem*, n. 20.

XXXV. Il diacono, come ogni ministro ordinato, è chiamato a titolo particolare a favorire “in sommo grado il mantenimento della pace e della concordia fra gli uomini”<sup>54</sup> e ad essere segno credibile di unità nella comunità cristiana. Mentre deve impegnarsi a favore della giustizia e della pace, gli è preclusa ogni attività che, pur positiva e necessaria nella convivenza umana, possa farlo apparire uomo di parte. Egli quindi non può impegnarsi nella militanza politica attiva e neppure assumere ruoli di governo o di rappresentanza civica. Anche l'attività sindacale è normalmente preclusa al diacono, salvo esplicito consenso del Vescovo. Così pure non gli è consentito assumere volontariamente impegni militari, se non con la licenza del proprio Ordinario<sup>55</sup>.

XXXVI. L'importanza e l'urgenza della formazione permanente scaturiscono dal dinamismo proprio della persona e, ancor prima, dall'intimo significato del sacramento dell'Ordine, che richiede una crescente risposta al dono ricevuto ed un'aperta e gioiosa testimonianza di esso. Un'importante motivazione ulteriore è quella del necessario aggiornamento per garantire l'adeguatezza del ministero alle sfide culturali in campo teologico, filosofico, etico e socio-politico. L'impegno nella costante crescita formativa non può essere delegato ad altri, ma rimane affidato alla responsabilità personale di ciascuno, perché esso rappresenta una caratteristica propria della vita del diacono. La formazione perciò continua dopo l'ordinazione in modo articolato a livello spirituale, pastorale e teologico.

XXXVII. I principali momenti formativi previsti nella nostra diocesi, sono:

- gli incontri mensili secondo il calendario annuale;

54 CIC, canone 287.

55 CIC, canone 289. Nel caso di domanda di ordinazione diaconale, per proprio Ordinario si intende l'Ordinario della diocesi presso la quale si presenta domanda.

- i ritiri spirituali periodici;
- gli incontri regionali e nazionali;
- i momenti di vita comunitaria, alcuni dei quali coinvolgono l'intera famiglia del diacono;
- gli esercizi spirituali annuali.

Ai singoli diaconi potranno essere proposti ed offerti itinerari di formazione o di aggiornamento specifici, anche relativamente al ministero assegnato.

XXXVIII. È opportuno che una rappresentanza dei diaconi sia presente negli organismi diocesani di partecipazione, in particolare nel Consiglio Pastorale Diocesano<sup>56</sup>. Il diacono è membro di diritto del Consiglio Pastorale della parrocchia di cui è a servizio. I diaconi possono partecipare a pieno titolo anche alle riunioni periodiche del clero zonale. Più in generale, è opportuno che i diaconi trovino adeguata rappresentanza in tutti gli organismi collegiali che non siano riservati esclusivamente ai presbiteri.

#### SIGLE

BEU	Bollettino Ecclesiastico Ufficiale della Diocesi di Como
CEI	Conferenza Episcopale Italiana
Cfr	Confronta
CIC	Codex Iuris Canonici (Codice di Diritto Canonico)
Congr.	Congregazione
Cost. dogm.	Costituzione dogmatica
Decr.	Decreto
Esort. Ap.	Esortazione apostolica
EV	Enchiridium Vaticanum
<i>ibidem,</i>	Idem (come sopra)
Lett. Enc.	Lettera enciclica
n.	numero
nn.	numeri

<sup>56</sup> CIC, canoni 511 ss.

## *Ad pascendum*

Paolo VI - Motu Proprio

Per pascere il popolo di Dio e procurarne l'incremento, Cristo Signore istituì nella chiesa diversi ministeri, ordinati al bene di tutto il suo corpo. Nell'ambito di tali ministeri, fin dalla prima età apostolica, si distingue ed appare in particolare rilievo il diaconato, il quale è stato sempre tenuto in grande onore nella chiesa. Ciò è attestato esplicitamente dall'apostolo san Paolo sia nell'epistola ai Filippesi, dove rivolge il suo saluto non solo ai vescovi, ma anche ai diaconi, sia in una lettera indirizzata a Timoteo, in cui illustra le qualità e le virtù che sono indispensabili ai diaconi perché possano mantenersi all'altezza del ministero loro affidato.

Più tardi, gli antichi scrittori della chiesa, nell'elogiare la dignità dei diaconi, non tralasciano di esaltare le doti spirituali e le virtù che si richiedono per assolvere lo stesso ministero, e cioè la fedeltà a Cristo, l'integrità morale e la sottomissione al vescovo. Sant'Ignazio di Antiochia afferma chiaramente che l'ufficio del diacono non è altro che "il ministero di Gesù Cristo, il quale prima dei secoli era presso il Padre ed è apparso alla fine dei tempi", ed osserva: "È necessario che anche i diaconi, i quali sono i ministri dei misteri di Gesù Cristo, riescano in ogni modo di gradimento a tutti. Essi, infatti, non sono diaconi che distribuiscono cibi e bevande, ma ministri della chiesa di Dio". San Policarpo di Smirne esorta i diaconi ad essere "in tutto continenti, misericordiosi, zelanti, ispirati nella loro condotta alla verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti". E l'autore dell'opera, che ha per titolo. *Didascalia apostolorum*, ricordando

le parole di Cristo: “Chiunque vorrà essere più grande tra voi, sia vostro servo”, rivolge ai diaconi questa fraterna esortazione: “Bisogna dunque che anche voi diaconi facciate così, per cui, trovandovi nella necessità di dover dare anche la vita per il fratello nell’esercizio del vostro ministero, abbiate a darla... Se dunque il Signore del cielo e della terra si è fatto nostro servitore ed ha sofferto pazientemente ogni sorta di dolori per noi, quanto più non dovremo far questo per i nostri fratelli noi, poiché siamo i suoi imitatori ed abbiamo ricevuto la missione stessa del Cristo?”.

Ed ancora gli autori dei primi secoli della chiesa, mentre ribadiscono l’importanza del ministero dei diaconi, spiegano in maniera diffusa le molteplici e gravi funzioni loro affidate, e dichiarano apertamente quale prestigio hanno essi ottenuto presso le comunità cristiane e quale efficace contributo han dato all’apostolato. Il diacono è definito come “l’orecchio, la bocca, il cuore e l’anima del vescovo”. Il diacono sta a disposizione del vescovo, per servire a tutto il popolo di Dio ed aver cura dei malati e dei poveri; egli, perciò, esattamente e giustamente è chiamato “l’amico degli orfani, delle persone devote, delle vedove, fervente nello spirito, amante del bene”. A lui, inoltre, è affidato l’ufficio di portare la santa eucaristia agli ammalati costretti a casa, di amministrare il battesimo, di attendere alla predicazione della parola di Dio secondo l’espressa volontà del vescovo.

Per queste ragioni, il diaconato conobbe nella chiesa una meravigliosa fioritura ed offrì, insieme, una magnifica testimonianza di amore verso Cristo e i fratelli nell’esecuzione delle opere di carità, nella celebrazione dei riti sacri e nell’adempimento dei doveri pastorali. Coloro che sarebbero divenuti presbiteri, proprio con l’esercizio dell’ufficio diaconale, davano la dovuta prova di sé, dimostravano il merito del loro lavoro ed acquistavano, altresì, la preparazione, richiesta per raggiungere la dignità sacerdotale e l’ufficio pastorale.

Tuttavia, col passare dei tempi, si verificarono dei mutamenti nella disciplina relativa a questo ordine sacro. Divenne,

certo, più rigida la proibizione di conferire le ordinazioni saltando i gradi intermedi, ma diminuì a poco a poco il numero di coloro che, anziché ascendere a un grado più alto, preferivano rimanere diaconi per tutta la vita. Fu così che, nella chiesa latina, scomparve quasi del tutto il diaconato permanente. È appena il caso di ricordare quanto fu stabilito dal concilio di Trento, il quale si era proposto di ripristinare gli ordini sacri secondo la loro propria natura, quali originarie funzioni della chiesa; sta di fatto che molto più tardi maturò l’intenzione di restaurare questo importante ordine sacro, come un grado realmente permanente. Alla questione ebbe occasione di accennare fuggacemente anche il nostro predecessore di v. m. Pio XII. Finalmente, il concilio Vaticano II venne incontro ai voti ed alle preghiere di veder restaurato – qualora ciò favorisse il bene delle anime – il diaconato permanente come ordine intermedio tra i gradi superiori della gerarchia ecclesiastica ed il resto del popolo di Dio, perché fosse in qualche modo interprete delle necessità e dei desideri delle comunità cristiane, animatore del servizio, ossia della diaconia della chiesa presso le comunità cristiane locali, segno o sacramento dello stesso Cristo Signore, “il quale non venne per esser servito, ma per servire”.

Pertanto, durante la terza sessione del concilio, nell’ottobre del 1964, i padri confermarono il principio del rinnovamento del diaconato e, nel successivo mese di novembre, fu promulgata la costituzione dogmatica *Lumen gentium*, la quale all’art. 29 presenta le linee principali che son proprie di quello stato: “In un grado inferiore della gerarchia sono i diaconi, ai quali sono imposte le mani “non per il sacerdozio ma per il ministero”. Essi infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nel servizio della liturgia, della predicazione e della carità, servono il popolo di Dio, in comunione col vescovo ed il suo presbiterio”. A proposito di stabilità nel grado diaconale, la stessa costituzione dichiara quanto segue: “E poiché questi uffici [dei diaconi], sommamente necessari alla vita della chiesa, nella disciplina oggi vigente della chiesa latina in molte regioni difficilmente possono essere eserci-

tati, il diaconato potrà in futuro essere restaurato come un proprio e permanente grado della gerarchia”.

Ora, questa restaurazione del diaconato permanente esige, da una parte, un accurato approfondimento delle direttive del concilio e, dall'altra, un maturo esame intorno alla condizione giuridica del diacono, sia celibe che coniugato. Nel medesimo tempo era necessario che gli elementi relativi al diaconato di coloro che saranno sacerdoti fossero adattati alle odierne condizioni, perché davvero l'esercizio del diaconato fornisse quella esperienza di vita, prova di maturità e di attitudine al ministero sacerdotale, quale l'antica disciplina richiedeva dai candidati al sacerdozio.

Per queste ragioni, in data 18 giugno 1967, abbiamo pubblicato, con nostro motu proprio, la lettera apostolica *Sacrum diaconatus ordinem*, con la quale sono state fissate le convenienti norme canoniche circa il diaconato permanente. In data 17 giugno dell'anno successivo, con la costituzione apostolica *Pontificalis romani recognitio*, abbiamo stabilito il nuovo rito per il conferimento degli ordini sacri del diaconato, del presbiterato e dell'episcopato, definendo altresì la materia e la forma della medesima ordinazione.

E ora, mentre in data odierna, per dare ulteriore sviluppo a questa materia promulghiamo la lettera apostolica *“Ministeria quaedam”*, riteniamo conveniente emanare precise norme intorno al diaconato; vogliamo, parimenti, che i candidati al diaconato conoscano quali ministeri debbono esercitare prima della sacra ordinazione, e in qual tempo e modo dovranno assumere gli obblighi del celibato e della preghiera liturgica.

Poiché l'ingresso nello stato clericale è differito fino al diaconato, non ha più luogo il rito della prima tonsura, per il quale in precedenza il laico diventa chierico. Viene, tuttavia, introdotto un nuovo rito, grazie al quale colui che aspira al diaconato o al presbiterato manifesta pubblicamente la sua volontà di offrirsi

a Dio ed alla chiesa per esercitare l'ordine sacro; la chiesa, da parte sua, ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo chiama perché si prepari a ricevere l'ordine sacro, e sia in tal modo regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato e al presbiterato.

In particolare conviene che i ministeri di lettore e di accolito siano affidati a coloro che, come candidati all'ordine del diaconato o del presbiterato, desiderano consacrarsi in modo speciale a Dio ed alla chiesa. Questa infatti, proprio perché “mai non cessa di nutrirsi del pane della vita dalla mensa sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli”, ritiene molto opportuno che i candidati agli ordini sacri, tanto con lo studio quanto con l'esercizio graduale del ministero della parola e dell'altare, conoscano e meditino per un intimo contatto questo duplice aspetto della funzione sacerdotale. E così l'autenticità del loro ministero risalterà con la più grande efficacia. I candidati allora si accosteranno agli ordini sacri, pienamente consapevoli della loro vocazione, “ferventi nello spirito, pronti nel servire il Signore, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei santi”.

Pertanto, avendo ponderato ogni aspetto della questione e richiesto il voto degli esperti, dopo aver consultato le conferenze episcopali e tenuto conto dei giudizi da loro espressi, sentito il parere dei nostri venerati fratelli che sono membri delle sacre congregazioni competenti, in forza della nostra autorità apostolica stabiliamo le norme seguenti, derogando – se e per quanto sia necessario – alle prescrizioni del CIC finora vigente e le promulghiamo con questa lettera.

I. a) Viene introdotto un rito per l'ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato. Perché tale ammissione sia regolare, si richiede la libera domanda dell'aspirante, di propria mano compilata e sottoscritta, nonché l'accettazione per iscritto da parte del competente superiore ecclesiastico, in virtù della quale si compie la scelta della chiesa. Non sono tenuti a questo rito i professi delle religioni clericali, i quali si preparano al

sacerdozio. b) Superiore competente per questa accettazione è l'ordinario (il vescovo e, negli istituti clericali di perfezione, il superiore maggiore). Possono essere accettati coloro che dimostrano i segni di vera vocazione ed, essendo di buoni costumi ed immuni da difetti psichici e fisici, intendono dedicare la propria vita al servizio della chiesa per la gloria di Dio e per il bene delle anime. È necessario che quelli che aspirano al diaconato transitorio abbiano compiuto almeno il ventesimo anno di età ed iniziato il corso degli studi teologici. c) In forza dell'accettazione, il candidato è tenuto ad aver cura speciale della sua vocazione ed a svilupparla, acquista il diritto di avere i necessari sussidi spirituali, per poter coltivare la sua vocazione ed uniformarsi alla volontà di Dio, senza frapporre alcuna condizione.

II. I candidati al diaconato, sia permanente che transitorio, ed i candidati al sacerdozio debbono ricevere, se non l'hanno già fatto, i ministeri di lettore e di accolito, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, al fine di disporsi meglio ai futuri servizi della parola e dell'altare. Per i medesimi candidati la dispensa dal ricevere i ministeri è riservata alla santa sede.

III. I riti liturgici, mediante i quali avviene l'ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato, e si conferiscono i ministeri sopra ricordati, debbono essere compiuti dall'ordinario dell'aspirante (il vescovo e, negli istituti clericali di perfezione, il superiore maggiore).

IV. Siano rispettati gli interstizi, stabiliti dalla santa sede o dalle conferenze episcopali, tra il conferimento - che avrà luogo durante il corso teologico - dei ministeri del lettorato e dell'accollito, nonché tra l'accollito e il diaconato.

V. I candidati al diaconato, prima dell'ordinazione, debbono consegnare all'ordinario (il vescovo e, negli istituti clericali di perfezione, il superiore maggiore) una dichiarazione di propria mano compilata e sottoscritta, nella quale attestano di voler ricevere spontaneamente e liberamente l'ordine sacro.

VI. La consacrazione propria del celibato, da osservare per il regno dei cieli, e l'obbligo di esso per i candidati al sacerdozio e per i candidati non coniugati al diaconato sono realmente connessi con il diaconato. La pubblica assunzione dell'impegno del sacro celibato dinanzi a Dio e alla chiesa deve essere celebrata, anche dai religiosi, con rito speciale, che dovrà precedere l'ordinazione diaconale. Il celibato, assunto in tal modo, costituisce impedimento dirimente a contrarre le nozze. Anche i diaconi coniugati, quando abbiano perduta la moglie, secondo la disciplina tradizionale della chiesa sono inabili a contrarre un nuovo matrimonio.

VII. a) I diaconi chiamati al sacerdozio non siano ordinati se non abbiano prima completato il corso degli studi, quale è definito dalle prescrizioni della santa sede. b) Per quanto riguarda il corso degli studi teologici, che deve precedere l'ordinazione dei diaconi permanenti, è compito delle conferenze episcopali emanare, in base alle circostanze di luogo, le norme opportune, e sottoporle per l'approvazione alla sacra congregazione per l'educazione cattolica.

VIII. A norma dei nn. 29-30 di "Principi e norme per la liturgia delle ore": a) i diaconi, chiamati al sacerdozio, in virtù della stessa sacra ordinazione sono tenuti all'obbligo di celebrare la liturgia delle ore; b) è sommamente conveniente che i diaconi permanenti recitino ogni giorno almeno una parte della liturgia delle ore, definita dalla conferenza episcopale.

IX. L'ingresso nello stato clericale e l'incardinazione ad una diocesi avvengono con l'ordinazione diaconale stessa.

X. Il rito dell'ammissione dei candidati al diaconato e al presbiterato, nonché quello della consacrazione propria del sacro celibato saranno pubblicati entro breve tempo dal competente dicastero della curia romana.

Norma transitoria. – I candidati al sacramento dell'ordine, i quali han già ricevuto la prima tonsura prima della promul-

gazione di questa lettera, conservano tutti i doveri, i diritti e i privilegi propri dei chierici; quelli che sono stati promossi al suddiaconato, sono tenuti agli obblighi assunti quanto al celibato e alla liturgia delle ore; devono, però, celebrare di nuovo la pubblica assunzione del celibato dinanzi a Dio e alla chiesa secondo il nuovo rito speciale, che precede l'ordinazione diaconale. Tutto quanto è stato da noi decretato con questa lettera, in forma di motu proprio, ordiniamo che abbia stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria. Stabiliamo anche che dette norme entrino in vigore dal 1 gennaio 1973.

*Roma, S. Pietro, 15 agosto 1972*

*Solenità dell'assunzione della beata vergine Maria, anno decimo del nostro pontificato.*

✠ PAOLO VI

## La restaurazione del diaconato permanente in Italia

Documento dell'Episcopato italiano

1. La restaurazione del diaconato permanente nella Chiesa occidentale è stata decisa dal concilio ecumenico Vaticano II nella costituzione dogmatica *Lumen gentium* (n. 29) e specificata con indicazioni normative nel motu proprio di papa Paolo VI *Sacrum diaconatus ordinem* del 18 giugno 1967 (= SDO).
2. Il ministero diaconale, già esistente nella Chiesa primitiva, ma divenuto poi, per particolari circostanze storiche, meno necessario nella Chiesa latina, trova ora nuove possibilità ed esigenze di utilizzazione nell'attuale situazione della società, bisognosa di un più frequente e personale contatto con uomini qualificati dalla sacra ordinazione e corroborati dalla grazia sacramentale corrispondente.
3. Negli articoli che seguono, vengono sintetizzati i motivi e le circostanze che hanno indotto l'episcopato italiano a chiedere alla sede apostolica la restaurazione del diaconato permanente. Si elencano poi le funzioni proprie dei diaconi e le norme pratiche, ispirate al motu proprio *Sacrum diaconatus ordinem*, con particolare attenzione alla situazione e alle esigenze della Chiesa italiana.

## I. MOTIVI PER LA RESTAUZIONE DEL DIACONATO PERMANENTE

### Motivi teologici

4. Il diaconato appare nella Chiesa apostolica (cf. Fil 1,1 e 1Tm 3,8-13) come specificazione dei ministeri dell'ordine sacro. Con la restaurazione del diaconato permanente lo Spirito santo offre il dono del ripristino di una struttura sacramentale della Chiesa – che, secondo s. Ignazio d'Antiochia, non può essere senza vescovo, presbiteri e diaconi (cf. Ad Trall., II) – e quindi di una nuova abbondante ricchezza di grazie sacramentali per una maggiore efficacia della sua missione di salvezza (cf. LG 29; AG 16 in fine; SDO, intr. 3° capoverso).

5. Il ministero diaconale sottolinea il valore del “servizio” espresso dalla carità, che è specifico della gerarchia. Il diacono infatti è segno sacramentale, e quindi rappresentante e animatore della vocazione al servizio, propria di Cristo, servo di Jahvè (cf. Is 53) venuto «non per farsi servire, ma per servire e a dare la propria vita in riscatto per molti» (Mt 20,28).

6. Suscitando lo spirito di servizio nel popolo di Dio il diacono contribuisce sia a rendere più profonda tra i cristiani la comunione ecclesiale, sia a ravvivare l'impegno missionario di tutta la Chiesa per la salvezza dell'umanità.

7. I diaconi cooperano così a realizzare in modo articolato il compito proprio dell'ordine sacro: far crescere cioè la Chiesa, raccogliendo ad unità gli uomini ancora dispersi (cf. Gv 11,53) e portando poi la comunità alla dimensione perfetta del Cristo, realizzata soprattutto nella celebrazione dell'eucaristia. Chiamati pertanto a collaborare fraternamente con il presbiterio al servizio del popolo di Dio, dipenderanno anch'essi direttamente dal vescovo, supremo responsabile della vita cristiana e della

pastorale della comunità diocesana (cf. SDO 23 e art. 22 del presente documento).

### Motivi pastorali

8. Il diacono è promotore del senso comunitario e dello spirito familiare del popolo di Dio, riunito con maggiore facilità ed intensità sotto la guida di un ministro costituito nell'ordine sacro.

9. Per un'evangelizzazione capillare, di cui è sentita fortemente la necessità, il diaconato permanente garantisce una presenza più viva dei ministeri qualificati dal sacramento dell'ordine nelle realtà sociali, mettendo in risalto la diaconia come servizio di carità ad ogni uomo.

10. La complessità del servizio caritativo nella realtà sociale odierna esige altresì che i membri della gerarchia che accompagnano il lavoro dei laici, godano di specifica competenza e di libertà di movimento, che più facilmente si possono trovare in diaconi appositamente scelti.

### Motivi giuridici

11. Il diaconato richiede a coloro che svolgono le specifiche mansioni ministeriali, l'impegno stabile derivante dall'ordine sacro e li inserisce organicamente nella gerarchia.

12. La restaurazione del diaconato permanente favorirà la chiarificazione dei ministeri, qualificando le funzioni riconosciute come proprie del diacono e facilitando una migliore definizione delle funzioni del presbitero.

### Motivi liturgici

13. Con la restaurazione del diaconato permanente viene stabilita nella liturgia – in particolare nell’assemblea eucaristica – e, conseguentemente, nella vita ecclesiale, la presenza di tutti i ministeri sacri, ciascuno nell’esercizio delle proprie funzioni (cf. IGMR 61). La celebrazione liturgica, più ordinata e funzionale, diventa così segno e strumento di consapevole unità nella comunità ecclesiale.

14. Nell’esercizio delle sue funzioni il diacono contribuisce a rendere presenti nell’assemblea liturgica i vari settori della vita in cui egli è inserito, a testimonianza della Chiesa come corpo organico.

## II. CIRCOSTANZE FAVOREVOLI ALLA RESTAURAZIONE DEL DIACONATO PERMANENTE

15. La situazione italiana, quale risulta dalle statistiche e più ancora dall’esperienza di coloro che si trovano in cura d’anime, conferma che i motivi di carattere generale trovano in Italia circostanze favorevoli alla restaurazione del diaconato permanente.

16. Anche nella Chiesa italiana è sentita l’esigenza di una promozione comunitaria del popolo di Dio e di una più diffusa evangelizzazione, mediante una presenza pastorale capillare (sul piano familiare, scolastico, di ambiente di lavoro e di categoria, di quartiere e di caseggiato, ecc.): il ministero diaconale potrà accentuare la dimensione comunitaria e missionaria della Chiesa e della pastorale.

17. L’opera del diacono, soprattutto nei paesi spopolati delle montagne e delle campagne, e nei quartieri sovrappopolati delle città, viene resa ancora più urgente dalla scarsità crescente del clero.

18. I diaconi potranno anche – insieme a laici di fiducia – sollevare i presbiteri da funzioni e preoccupazioni che non sono loro proprie, contribuendo così a rendere più autentico il ministero sacerdotale.

19. In conformità alle esigenze sopra indicate (soprattutto nell’art. 16) vi sono in Italia vescovi che già impostano la pastorale diocesana secondo piani che implicano la presenza dei diaconi. Vi sono inoltre numerosi esempi di parrocchie articolate in comunità minori, in cui uomini pieni di zelo già esercitano un ministero di animazione con spirito di servizio, sicché appare opportuno che l’ordinazione diaconale conferisca ad essi la grazia sacramentale corrispondente.

20. Alcune centinaia di uomini, in ogni parte d’Italia, stanno inoltre compiendo una ricerca comunitaria sul significato del mistero diaconale nella Chiesa e nel mondo d’oggi, e si tengono a disposizione per un’eventuale chiamata all’ordinazione da parte dei loro vescovi.

21. Tutte queste circostanze inducono a considerare che l’introduzione del diaconato permanente nella realtà ecclesiale italiana è sommamente conveniente e potrà portare notevoli vantaggi per la vita religiosa della comunità nazionale.

## III. FUNZIONI DEL DIACONO

22. Il diacono esercita i suoi specifici ministeri – in conformità alla tradizione ecclesiale – nella triplice direzione della carità, dell’evangelizzazione e della liturgia, secondo le facoltà conferitigli dall’ordinario del luogo (cf. SDO 22), «sempre in perfetta comunione col vescovo e il suo presbiterio, cioè sotto l’autorità del vescovo e del sacerdote che, nel territorio, presiedono alla cura delle anime» (SDO 23).

23. L'esercizio delle opere di misericordia, in nome della gerarchia e della Chiesa (cf. SDO 22,9), è certamente conforme alla grazia sacramentale del ministero del diacono, che in tal modo è costituito rappresentante della comunità ecclesiale per questa importante funzione.

24. Il diacono, in virtù della sua partecipazione all'ordine episcopale e presbiteriale, annuncia autorevolmente la parola di Dio e fa opera di catechesi (cf. SDO 22,6.8). In particolare egli è qualificato ministro per la preparazione catechetica e pastorale dei candidati ai sacramenti (per il battesimo e la cresima, anche dei genitori e padrini) e per la visita amichevole ed esortatrice alle famiglie, in un contatto più diretto e più ampio di quello realizzato nella celebrazione liturgica.

25. Il diacono trova nella liturgia la fonte di ogni grazia e il punto culminante cui tutto il suo ministero converge (cf. SC 10). Egli assiste, durante le azioni liturgiche, il vescovo e il presbitero; amministra solennemente il battesimo; conserva e distribuisce l'eucaristia; benedice le nozze cristiane, quando ne sia espressamente delegato; presiede ai riti funebri; amministra i sacramenti (cf. SDO 22,1-5). Il diacono presiede altresì alla preghiera dei fedeli, soprattutto nelle comunità disperse di cui è legittima guida, in preparazione all'eucaristia celebrata dal vescovo e dal presbitero, e in costante comunione con essa (cf. SDO 22,7.8.10).

26. Nell'esercizio del suo ministero il diacono aiuta gli altri a riconoscere e a valorizzare i propri carismi e le proprie funzioni nella comunità. In tal modo egli «promuove e sostiene le attività apostoliche dei laici» (SDO 22,11).

#### IV. NORME PRATICHE

27. Sul piano della posizione personale si accettano:  
 – un diaconato unito all'impegno del celibato perpetuo;  
 – un diaconato da conferirsi ad uomini già sposati.

28. Al vescovo locale competono la responsabilità e l'autorità per l'ammissione dei candidati al diaconato, per la loro preparazione, per l'esercizio dell'ordine, come anche per l'eventuale cessazione di esercizio, qualora ciò venisse richiesto da particolari condizioni personali e ambientali.

##### Qualità del diacono

29. Prima di ammettere un candidato all'ordinazione diaconale, il vescovo ne valuterà le qualità, consultando anche le comunità ecclesiali in cui è vissuto per assicurarsi che egli possa esercitare un valido ministero.

30. Saranno particolarmente valutati nel candidato la ricchezza delle virtù teologali, lo spirito di preghiera, un grande amore alla Chiesa, nonché l'idoneità al dialogo, una buona intelligenza, la serietà morale, la prudenza, l'equilibrio, il senso di responsabilità. Sarà richiesta anche buona salute fisica nella misura sufficiente per l'esercizio del ministero.

31. I candidati al diaconato dovranno testimoniare altresì una sincera docilità e disponibilità alla collaborazione apostolica e quindi ad un servizio organicamente inserito in una pastorale d'insieme.

32. Si accoglieranno candidati di ogni classe sociale e di ogni professione civile ritenuta dall'ordinario compatibile con l'ufficio diaconale; si userà una particolare attenzione alla qualificazione personale.

33. L'età canonica minima per l'ammissione al diaconato è quella fissata dal motu proprio *Sacrum diaconatus ordinem*: 25 anni per i celibi e 35 anni per i coniugati.

34. Per il diaconato da conferirsi a uomini sposati si richiedono il consenso della sposa e una durata ragionevole della vita matrimoniale che dimostri e assicuri la stabilità della vita familiare. La famiglia stessa del diacono si impegnerà a collaborare al suo ministero e a dare una generosa testimonianza cristiana attraverso lo spirito religioso della sposa e la buona educazione dei figli. I diaconi non si impegneranno nella politica attiva o di partito.

### Preparazione

35. I singoli vescovi, con la collaborazione dei presbiteri e - in seguito - dei diaconi stessi, cureranno la formazione dei candidati al diaconato, promuovendo apposite istituzioni anche a carattere interdiocesano o regionale. A tal fine essi nomineranno dei responsabili, cui spetterà la cura di predisporre le attività di preparazione e formazione.

36. I responsabili della formazione dei diaconi costituiranno un gruppo animato da profondo senso ecclesiale, aperto alla riflessione e al dialogo non solo con i candidati ma con i presbiteri e i laici dell'intera comunità diocesana.

37. I candidati al diaconato dovranno acquistare sufficienti conoscenze bibliche, teologiche, liturgiche e ascetiche, nonché nozioni di altre discipline (ad es. catechistiche e amministrative) che li rendano idonei all'esercizio del loro ministero. Si richiede perciò ai candidati - oltre alla cultura media dell'ambiente nel quale si troveranno a lavorare - un congruo periodo di specifica preparazione, non inferiore ai tre anni, secondo le possibilità offerte a ciascuno dalle condizioni di famiglia e di lavoro. I piani di studio per questa specifica preparazione saranno stabiliti dalla

conferenza episcopale sulla base delle indicazioni della S. Congregazione per l'educazione cattolica contenute nelle istruzioni del 16 luglio 1969.

38. Si darà particolare importanza a periodi di prolungata convivenza (specialmente durante le ferie) per la conoscenza e la collaborazione dei diaconi con il vescovo, con i presbiteri, con i laici impegnati nell'apostolato e tra di loro.

39. I candidati al diaconato dovranno dare prova di saper integrare la loro vita (e, se sposati, quella della loro famiglia) con la vita comunitaria, inserendosi in gruppi più vasti. Pare pertanto opportuno prevedere e sperimentare tempestivamente il loro inserimento concreto nell'esercizio del futuro ministero.

40. Si può ammettere una più rapida ordinazione di coloro che già avessero raggiunto una sufficiente maturità di preparazione.

### Vita

41. Per la configurazione particolare a Cristo, realizzata dall'ordine sacro, il diacono si impegnerà all'imitazione amorosa e generosa di lui, alimentandola con la frequente lettura della Scrittura, con l'intensa vita liturgica e sacramentale, con la recita quotidiana delle Lodi e dei Vespri.

42. Il diacono sarà di esempio nelle virtù cristiane, nella disponibilità alle esigenze dei fratelli, nell'amore particolare alla Chiesa, nonché nella devozione alla vergine Maria, madre della Chiesa, primo ed eminente esempio di totale servizio a Dio e agli uomini.

43. Tale impegno spirituale sarà garantito dalla partecipazione ad appositi incontri periodici e ad esercizi spirituali (cui dovranno partecipare almeno ogni due anni, nella forma determinata dall'ordinario), dalla lettura di pubblicazioni specializzate, nonché da un'illuminata direzione spirituale.

### Esercizio del diaconato

44. Ogni diacono è ordinato dal vescovo per la sua Chiesa particolare; per esercitare il ministero in altra Chiesa deve essere chiamato dal vescovo di quella comunità o almeno averne il consenso.
45. Ad ogni vescovo, quale supremo responsabile della pastorale diocesana, viene lasciata la decisione circa l'utilità concreta dei diaconi nella sua diocesi e circa la funzione specifica da assegnare ad essi.
46. Per i diaconi a servizio di particolari comunità si stabiliranno specifiche norme di collaborazione con i presbiteri (parroci o responsabili di settore). Pare comunque opportuno che venga richiesto in tempo utile il parere dei collaboratori e degli organismi pastorali della comunità con cui il diacono sarà destinato in servizio permanente.
47. Si provveda ad una congrua rappresentanza diaconale negli organismi diocesani, in particolare nei consigli pastorali.
48. Nelle celebrazioni liturgiche il diacono indosserà le vesti proprie dell'ordine.

### Sostentamento

49. La maggioranza dei diaconi, inseriti nella vita comune del popolo di Dio, vivrà normalmente del proprio lavoro professionale.
50. Per coloro che eventualmente fossero invitati a limitare la propria attività professionale per dedicarsi maggiormente al ministero si provvederà – quando ciò fosse ritenuto necessario – con le disponibilità della Chiesa diocesana, dei singoli uffici e delle comunità in cui prestano servizio.

### V. NORME TRANSITORIE

51. Ogni vescovo, prima di ricostituire il diaconato permanente nella propria diocesi, ascolterà i consigli diocesani presbiterale e pastorale. Inoltre opportunamente consulterà e informerà la conferenza episcopale regionale e la CEI per inserire le ordinazioni diaconali in un'organica pastorale d'insieme.
52. Per i problemi riguardanti il diaconato permanente la CEI si serve di un comitato, formato da quattro vescovi – due designati dalla Commissione episcopale per il clero e due dalla Commissione per l'educazione cattolica – e coadiuvato da esperti. È compito di questo comitato coordinare le iniziative, precisare gli indirizzi e orientare le esperienze.
53. Il comitato, raccogliendo le esperienze che si andranno attuando, formulerà un più maturo ed organico "Statuto del diaconato permanente" che sarà poi sottoposto alla Conferenza episcopale italiana e alla sede apostolica.

*Roma, 8 dicembre 1971*

ANTONIO CARD. POMA, *presidente*  
ANDREA PANGRAZIO, *segretario generale*

## SCELTA E FORMAZIONE DEI CANDIDATI AL DIACONATO. REGOLAMENTO APPLICATIVO

### Premessa: nomina dei delegati

1. Il ministero diaconale è, come quello presbiterale, una partecipazione alla pienezza del ministero apostolico del vescovo, il quale è perciò il supremo responsabile, sia della scelta come della formazione di coloro che il popolo di Dio esprime quali candidati al diaconato.
2. Per adempiere al compito della scelta e della formazione dei diaconi e garantire in esso una profonda comunione con lui, il vescovo opportunamente nominerà un suo delegato, che sarà per ora scelto normalmente tra i presbiteri.
3. Il delegato per il diaconato agirà in piena comunione con il suo vescovo e opererà in modo che il ministero dei diaconi venga inserito in una visione organica della pastorale diocesana. Si cureranno altresì il collegamento regionale e quello interdiocesano, in particolare con le diocesi più vicine.

### La scelta dei candidati

#### Principi

4. Premessa indispensabile alla scelta dei candidati è una visione chiara della funzione dei diaconi nell'ambito della pastorale diocesana. Pertanto, per approfondire lo studio dell'inserimento del ministero dei diaconi nella pastorale della diocesi, si potrà costituire una apposita "commissione", composta sia di ministri ordinati che di laici.
5. Il ripristino del ministero diaconale, con una funzione specifica ed una sua propria garanzia sacramentale, deve essere

un importante fattore positivo nella vita ecclesiale, al di là dell'eventuale funzione di supplenza alla scarsità del clero.

6. Il diacono in forza del sacramento è chiamato a testimoniare lo spirito di servizio e ad animare mediante l'annuncio della Parola la comunità cristiana ad attuare il servizio. La sua presenza dovrà promuovere una più intima comunione dei cristiani fra loro ed un loro maggior impegno missionario a sacrificarsi per la salvezza di ogni essere umano.

7. Dal momento che il servizio implica una piena disponibilità, la fisionomia del diacono dovrà adattarsi, assecondando docilmente le mozioni dello Spirito e nella percezione dei "segni dei tempi", alle esigenze concrete della comunità, in obbedienza al vescovo e in piena comunione con lui e con il presbiterio, ma avrà sempre alcune caratteristiche irrinunciabili e ben individuabili.

#### Direttive

8. Esiste un intimo rapporto fra il diacono e la comunità che egli è chiamato ad animare e rappresentare sotto l'aspetto del servizio. Appare perciò criterio normale per la scelta dei candidati chiamare all'ordinazione chi già di fatto esercita un servizio apostolico nell'ambito di una comunità (cf. ReDP 19). In tal modo la grazia sacramentale verrà a corroborare una realtà in atto, verificabile nella sua validità con criteri oggettivi.

9. La comunità in cui il candidato è inserito può essere: – territoriale (come la diocesi, la parrocchia, o le comunità territoriali minori); – settoriale (mondo del lavoro, gruppi giovanili, gruppi familiari, assistenza ai nomadi, ecc.).

10. Si ritengono più confacenti al ministero diaconale le comunità di non grande dimensione ove l'autenticità dei rapporti umani facilita l'esercizio della carità e del servizio. In particolare si ritiene importante che le parrocchie, articolandosi in comunità

minori, acquistino una più profonda fisionomia comunitaria e quindi un maggior slancio nell'evangelizzazione capillare, diretta a tutti.

11. Si faccia attenzione che il servizio ecclesiale esercitato dal candidato abbia una fisionomia autenticamente "diaconale", si traduca cioè in un annuncio del vangelo nell'esercizio di opere al servizio dei fratelli e nell'animazione della comunità ad una disponibilità in tal senso.

12. Dove dunque venga promossa una pastorale di rinnovamento tale da richiedere il ministero diaconale (cf. ReDP 19), si considerino attentamente quelle comunità (parrocchiali o infra-parrocchiali o di altro genere) in cui essa si sviluppa, e vengano individuati coloro che già esercitano un servizio apostolico, tenendo un particolare conto della proposta e della testimonianza delle comunità in cui essi sono inseriti.

13. I candidati prescelti potranno essere coniugati oppure celibi o religiosi. Per questi ultimi ci si attenga anche a quanto prescritto dal motu proprio *Sacrum diaconatus ordinem* (n. 32ss). Quando non siano destinati a un servizio a tempo pieno, dovranno essere uomini già convenientemente sistemati nel proprio ambiente di vita e nel lavoro professionale.

### Formazione

14. In base ai criteri di scelta sopra esposti, siano invitati per l'ordinazione solamente uomini già immessi nella realtà ecclesiale, che abbiano già sperimentato e confrontato con la vita di ogni giorno la loro fede cristiana, e godano la fiducia della comunità e del loro vescovo.

15. Durante il periodo di preparazione venga data ai candidati una formazione integrativa. Il delegato nominato dal vescovo aiuti i singoli candidati a completare la loro formazione, in

modo che acquistino una maturità sufficiente sia dal punto di vista spirituale come dal punto di vista dottrinale e pastorale.

16. A tal fine i delegati abbiano cura di effettuare, oltre ad incontri personali con i candidati, adunanze formative periodiche (ad es. quindicinali o settimanali) e periodi più lunghi di convivenza durante le ferie estive. Nello stesso tempo li aiutino ad aumentare ed orientare il loro impegno apostolico.

17. Negli incontri organizzati dai delegati venga curata la formazione spirituale e pastorale dei candidati. Per ciò che concerne la formazione dottrinale, i responsabili considerino, in base alla situazione concreta, in che misura invece occorra orientare i candidati ad attingerla in altri modi, come ad esempio attraverso:

- corsi per corrispondenza;
- corsi organizzati dalle facoltà teologiche;
- corsi di cultura religiosa organizzati dalle diocesi. Il delegato orienti e controlli le iniziative prescelte.

18. Agli incontri organizzati dai responsabili, o almeno ad alcuni di essi, è bene che partecipino anche le spose dei candidati e possibilmente anche i figli di una certa età, in modo che si rendano sempre consapevoli e compartecipi di ciò che importa il ministero diaconale del loro marito e padre. Negli incontri più prolungati durante le ferie estive è bene che si attui il più possibile una comunione di vita dei candidati e dei loro familiari col vescovo e con coloro che, preti e laici, sono più interessati al rinnovamento della vita ecclesiale e della pastorale.

### Formazione spirituale

19. I candidati al diaconato chiedano al Signore il dono di una costante unione con lui, in una profonda vita eucaristica e biblica. A tal fine gli incontri organizzati dai delegati inizino e si concludano con la preghiera e si alternino a giornate di silenzio e di meditazione della parola di Dio. Un ritiro spirituale preceda l'ordinazione.

20. Nella contemplazione e nella preghiera ogni candidato assimili sempre più lo spirito di Cristo, «che non è venuto per essere servito, ma per servire» (Mt 20,28), e diventi quindi simile a lui nell'umiltà, nel disinteresse, nella ricerca degli ultimi posti, nell'amore per il prossimo, soprattutto per gli oppressi, gli emarginati, i sofferenti e i bisognosi.

21. L'eucaristia sia per gli aspiranti al diaconato il centro della loro vita e la fonte di ogni grazia per il loro ministero. Pertanto curino di partecipare alla s. messa ogni giorno (cf. SDO 26,2) nell'ambito della comunità in cui sono inseriti, nella misura in cui ciò è possibile e compatibile con gli impegni familiari e professionali.

22. La sacra Scrittura sia l'alimento costante della vita spirituale dei candidati al diaconato. Essi utilizzino anche gli scritti dei santi padri e degli autori spirituali.

23. La preghiera sia tenuta in grande valore. I candidati apprezzino in particolare la liturgia delle ore, recitando quotidianamente almeno le lodi e il vespro (cf. ReDP 41). Alimentino la devozione alla Madonna e si accostino frequentemente al sacramento della penitenza (cf. SDO 26, 3-4 e 27).

24. L'amore alla chiesa, l'obbedienza al vescovo, l'umiltà del giudizio, l'equilibrio e lo spirito di fede nell'affrontare le situazioni della vita siano le caratteristiche del servizio diaconale.

#### Formazione dottrinale

25. Nel religioso ascolto della parola di Dio i candidati approfondiscano:

- la sacra Scrittura e le regole fondamentali per interpretarla, raggiungendo una dimestichezza con la sacra Bibbia (e in particolare con i santi evangeli e le lettere degli apostoli) tale da trovare in essa il principale alimento spirituale e

teologico e da diventare idonei all'evangelizzazione del proprio ambiente.

- la liturgia, in modo da riconoscere lo spirito profondo che anima ogni celebrazione liturgica, il significato dei segni che la liturgia ci propone, il senso di chiesa che da essa promana.
- la teologia dogmatica e morale con nozioni che consentano di distinguere la dottrina conforme al magistero della chiesa da quella difforme, e che siano sufficienti in rapporto alla cultura generale di ciascun candidato e del suo ambiente, nonché al ministero che dovrà presumibilmente esercitare. Non si richieda al diacono una cultura che ne faccia uno "specialista", ma piuttosto un competente nella conoscenza del Signore acquisita sotto l'influenza dei doni dello Spirito.
- i testi conciliari così da poter trasferire nella vita lo spirito del concilio e del sano rinnovamento di cui esso è apportatore nella chiesa.

#### Formazione pastorale

26. L'esercizio del servizio apostolico continuato e intensificato nel periodo di preparazione sarà un importantissimo fattore formativo, per l'impegno spirituale che esso implica e per il contatto costante con la sacra Scrittura e la liturgia, anche in riferimento alla realtà socio-religiosa dell'ambiente.

27. Durante il periodo di preparazione i candidati al diaconato dovranno apprendere alcuni aspetti pratici del loro ministero, come l'ordinaria esecuzione dei riti liturgici e l'amministrazione dei sacramenti e sacramentali di loro competenza.

28. Qualora per particolari necessità della chiesa locale venga previsto per alcuni candidati un ministero che implichi particolari competenze (ad esempio catechetiche, sociologiche, amministrative, ecc.), essi vengano indirizzati a studi particolari per

approfondire le discipline relative e farne poi uso con spirito di servizio e di umiltà.

29. Si curi che il ministero esercitato mantenga la sua fisio-nomia diaconale, cioè di servizio, nella consapevolezza dei propri limiti, così da non entrare nel campo specifico del ministero sacerdotale, né soffocare, ma anzi valorizzare e suscitare l'apostolato dei laici (cf. ReDP 26).

30. I candidati si comportino nel proprio lavoro e nella vita sociale e familiare in modo da essere ovunque un "segno" dello spirito di servizio e di sacrificio cui tutti i cristiani sono chiamati.

### Ordinazione

31. Prima di ammettere un candidato all'ordinazione il vescovo si accerti che sia sufficientemente preparato, eventualmente mediante un "esame", soprattutto quando abbia ritenuto di abbreviare il periodo di preparazione specifica, previsto, come norma, di tre anni (cf. ReDP 37 e 40).

32. Il rito dell'ordinazione è quello del pontificale romano. Sono allo studio alcuni adattamenti per mettere in rilievo il carattere permanente del ministero diaconale conferito e l'intima partecipazione della comunità in cui l'ordinato è inserito. In tali adattamenti verrà espressa anche per i diaconi coniugati la consapevole presenza della sposa e dei figli, e per i celibi la chiara accettazione della rinuncia al matrimonio in vista del regno dei cieli.

*N.B. - Le presenti "Norme e direttive" non hanno carattere definitivo e saranno ritoccate o rifatte dopo un triennio di esperienza.*

COMITATO EPISCOPALE PER IL DIACONATO PERMANENTE

Roma, 1 Aprile 1972

## APPENDICE

### A. DIRETTIVE PER I PIANI DI STUDIO

1. I piani di studio vengano formulati e adattati alle situazioni concrete dei singoli candidati, tenendo conto delle indicazioni date dalla Sacra Congregazione per l'educazione cattolica (cf. *Istruzioni* del 16 luglio 1969, citate dal ReDP 37) e delle direttive seguenti. Vengono qui sotto riportati i tratti delle suddette istruzioni, relativi al tema dei programmi di studio. Si aggiungono, a ciascuno di essi, altre indicazioni applicative e integrative, e si citano alcuni testi di studio, a titolo esemplificativo, secondo un ordine crescente di impegno culturale, così da avere un primo criterio di scelta, al fine di poter orientare ciascun candidato a quelli più conformi al proprio livello. Poiché peraltro la produzione di nuove opere è continua, altri testi si dovranno certamente aggiungere in futuro, ad integrazione o in sostituzione degli attuali. Per quei candidati che seguono corsi già organizzati (personalmente o per corrispondenza) si dovrà considerare se il programma in essi svolto sia adatto o se debba essere opportunamente integrato.
2. È necessario anzitutto che ciascun candidato abbia a disposizione:
  - una buona edizione della Bibbia, tradotta dai testi originali con relativo commento;
  - il libro della liturgia delle ore necessario, oltre che per la preghiera quotidiana, anche per l'abbondante raccolta di letture patristiche che vi è contenuta;
  - una edizione completa dei testi conciliari e dei principali decreti post-conciliari.

3. Per ciò che concerne le singole discipline:

a) *Sacra Scrittura.*

L'istruzione afferma che lo studio dovrà comprendere «tutte quelle nozioni che mettono i diaconi in grado di comprendere e spiegare ai fedeli la parola di Dio, in ordine al progresso della vita spirituale». Questo implica:

1) Una introduzione alla sacra Scrittura, per la quale il candidato sia orientato a comprendere il linguaggio biblico e l'ambiente storico di cui è l'espressione e acquisti inoltre una sufficiente padronanza dei principi fondamentali per interpretare la parola di Dio: ad esempio, il significato dell'ispirazione e dell'inerranza, dei generi letterari, ecc. A questo fine possono essere utili:

- un dizionario biblico come quello di L. DUFOUR, *Dizionario di teologia biblica*, Marietti; oppure quello di VON ALLMEN, *Vocabolario biblico*, AVE. Sarebbe utilissima anche una «concordanza dei passi paralleli»;
- un testo di introduzione alla Bibbia, come: C. CHARLIER, *La lettura cristiana della Bibbia*, Ed. Paoline; P. GRELOT, *Introduzione alla Bibbia*, Ed. Paoline; AA. VV., *Il messaggio della salvezza*, LDC; AA. VV., *Introduzione alla Bibbia*, Marietti.

2) Una conoscenza diretta, anzi una vera dimestichezza, con i testi del Nuovo Testamento e particolarmente i vangeli; una conoscenza delle linee fondamentali dei libri del Vecchio Testamento, tale da sapere attingere alle fonti opportune per l'interpretazione dei singoli passi.

A tal fine possono servire utilmente:

- E. GALBIATI, *La storia della salvezza nell'Antico Testamento*, Ed. Istituto S. Gaetano, Vicenza; P. GRELOT, *Pagine bibliche*, Ed. Paoline.

b) *Teologia dogmatica e liturgia.*

L'istruzione così si esprime: «Tale studio potrà essere simile a quello previsto negli istituti di catechesi, destinati ai religiosi non sacerdoti. Si potrà prendere come esempio quello svolto dai fratelli delle scuole cristiane, o dai corsi superiori di religione, riservati ai laici di una certa cultura. L'impostazione peraltro dovrà

essere biblica e kerigmatica, evitando i punti eccessivamente controversi e aiutandosi con la lettura di brani scelti di padri della chiesa, di teologi e di autori ascetici». Quanto alla sacra liturgia, l'istruzione giustamente afferma che questo studio è «da inserirsi possibilmente nel corso di dogmatica». Dovrà però includere anche «le nozioni circa lo svolgimento delle cerimonie sacre».

Come testi di dogmatica cui orientarsi indichiamo per esempio: G. BIFFI, *Alla destra del Padre*, Vita e Pensiero; le dispense di Teologia del Corso per corrispondenza del Centro Ut unum sint; ve ne sono a diversi livelli di cultura, sicché si possono adottare per ciascun candidato quelle più adatte al suo caso; i volumi della collezione *Il mistero cristiano*, Desclèe; il testo di AUER e RATZINGER, in corso di pubblicazione sotto il titolo: *Piccola dogmatica cattolica*, Ed. Cittadella. Altri ottimi testi potranno essere usati per singoli punti particolari.

Per ciò che concerne la liturgia, consigliamo: GELINEAU e altri autori, *Nelle vostre assemblee*, Queriniana. Vi si trovano anche molti utili elementi di dogmatica sacramentaria.

Riteniamo poi utile una raccolta di testi patristici, soprattutto dei padri apostolici, quale ad esempio: *I padri apostolici*, Ed. Città nuova.

c) *Morale e diritto canonico.*

L'istruzione parla di «approfondimento della morale individuale, sociale e politica, almeno al livello dei catechisti o dei corsi che si tengono per gli iscritti all'Azione Cattolica». Accenna anche al diritto canonico «specialmente per quanto riguarda il matrimonio», così da comprendere «la pastorale circa il modo di preparare i fedeli a ricevere tale sacramento».

Per queste discipline riteniamo importante uno studio ben orientato dei testi conciliari e dei principali decreti post-conciliari, oltre ad eventuali direttive dei vescovi a livello nazionale, regionale, o diocesano. Come testi da consultarsi potranno servire: PREMM-BOCKLINGER, *Teologia morale per l'uomo d'oggi*, Ed. Paoline; B. HÄRING, *LA LEGGE DI CRISTO*, Morcelliana, e *Testimonianza cristiana in un mondo nuovo*, Ed. Paoline.

## B. CONSIDERAZIONI E INDICAZIONI PER IL DIACONATO PERMANENTE

### Sul piano teoretico

1. Ci si può domandare come si possa in concreto riconoscere la «fisionomia autenticamente diaconale» di un servizio apostolico e in particolare come si distingua da una parte dall'apostolato dei laici e dall'altra dal ministero presbiterale. Premesso che per tutte le realtà vitali non esistono confini netti e tantomeno compartimenti stagni, possiamo proporre alcuni principi orientativi:
  - Il servizio diaconale si distingue dall'apostolato dei laici in quanto questo implica, come frutto dei sacramenti del battesimo e della cresima, l'esercizio dei carismi che lo Spirito liberamente diffonde nel corpo della chiesa (cf. At 3) in un rapporto generale di comunione con la chiesa, mentre il servizio diaconale implica un rapporto specificamente organico che deriva al diacono dal sacramento dell'ordine e quindi dalla partecipazione al carisma gerarchico.
  - I ministeri presbiterale e diaconale, suscitatori, ciascuno a modo suo, dello spirito di servizio nella comunità, si distinguono tra loro in quanto il primo si realizza nell'esercizio dell'autorità spirituale che è propria del presbitero, mentre il secondo si realizza come animazione proveniente dalle stesse opere compiute e dall'atteggiamento che esse implicano.
2. Presentiamo, come autenticamente diaconali, alcune attività ministeriali, di cui non mancano, nelle nostre comunità, esempi concreti:
  - Curare la liturgia, in modo che divenga un più vivo fattore di «comunione» fra i cristiani, eventualmente attraverso la preparazione della messa festiva in gruppi interfamiliari nelle case.
  - Incoraggiare più famiglie che abitano vicine (ad es. in un palazzo o in una borgata) ad un più profondo amore tra loro, fino alla pacificazione di eventuali contrasti, nel periodico incontrarsi nel nome del Signore (mediante la lettura della sacra Scrittura e la preghiera, particolarmente orientate all'eucaristia).

- Suscitare lo spirito di comunità nel luogo di lavoro o di studio (officina, scuola, ufficio, ecc.).
- Stimolare la comunità ad una più autentica carità nella cura dei più bisognosi (poveri, baraccati, immigrati) e nell'affettuoso immedesimarsi nella loro situazione.
- Realizzare iniziative intese a portare amore cristiano, spirito comunitario e calore umano nei luoghi di particolare sofferenza (ospedali, ricoveri per vecchi, carceri).
- Ricercare amorevolmente gli infermi per la loro cura spirituale e sensibilizzare la comunità a questo apostolato.
- Animare la comunità all'evangelizzazione dei lontani ed esercitare direttamente un'evangelizzazione capillare, attraverso contatti con le famiglie e le singole persone.
- Testimoniare e favorire lo spirito di servizio tra i lontani e i non credenti, in qualunque ambiente sociale.

### Sul piano pratico

1. Risulta importante che le future ordinazioni diaconali vengano viste come «fatto ecclesiale» evitando accuratamente una impostazione che possa farle apparire come fatto personale di alcuni aspiranti a questo ministero. A tal fine, riteniamo che sia da ricordare quanto segue:
  - I futuri diaconi dovranno inserirsi nella vita diocesana, nell'ambito di «una organica pastorale d'insieme» (ReDP 51) con una propria funzione specifica: quella cioè di promuovere «il senso comunitario e lo spirito familiare del popolo di Dio» (ReDP 8) per «una più diffusa evangelizzazione» (ReDP 16), mediante l'animazione di «comunità minori» (ReDP 19), tali da favorire un volto nuovo alla chiesa locale e alle parrocchie.
  - Normalmente vengano ordinati uomini che già di fatto esercitano un servizio apostolico di questo tipo (cf. ReDP 19).
  - È opportuno che ci si orienti ad ordinazioni di un certo numero di candidati, sicché appaia evidente che con essi prende inizio una nuova dimensione della chiesa locale, evitando ordinazioni isolate di singoli individui.
2. Pur non dovendosi pensare ad ordinazioni affrettate a breve scadenza, è bene che i vescovi che intendono introdurre il diaconato

nella propria diocesi predispongano subito le strutture previste a tal fine, mediante alcuni provvedimenti che possono avere carattere immediato, e cioè:

- La nomina di un “responsabile” (delegato del vescovo per il diaconato) conformemente all’art. 35 del documento della CEI.
- La nomina di una “commissione diocesana” o di un “consiglio” (composto di sacerdoti e laici) che coadiuvi il suddetto responsabile, in vista dell’inserimento del diaconato nella pastorale diocesana. Questo provvedimento, pur non strettamente richiesto dal “documento” appare necessario per realizzarne lo spirito, e per questo è proposto all’art. 4 delle Norme.
- I suddetti delegati, tenendo conto delle esperienze comunitarie più vive della chiesa locale, e in particolare della presentazione da parte delle stesse comunità ecclesiali, predispongano un primo elenco di possibili candidati, e quindi la loro preparazione diretta all’ordinazione (che è prevista per un periodo di tre anni, riducibile in casi particolari; cf. ReDP 37 e 40) mediante un insieme di iniziative compatibili con le «possibilità offerte dalle condizioni di famiglia e di lavoro» dei candidati stessi (cf. ReDP 37).

È importante a questo proposito notare che le “istituzioni”, cui accenna il documento nell’art. 35, devono intendersi come il complesso delle iniziative predisposte dai delegati, e non come centri o scuole di carattere seminaristico, che sarebbero incompatibili col fatto che i futuri diaconi saranno persone impegnate con la famiglia e il lavoro professionale. La possibilità di iniziative interdiocesane, prevista dal suddetto articolo, deve intendersi nel senso che un medesimo delegato possa eventualmente servire a più diocesi, qualora siano piccole e limitrofe, e soprattutto che le iniziative di più delegati vengano coordinate in una visuale comune, mediante opportuni incontri tra loro. In ogni caso, si deve evitare di imporre ai futuri candidati l’onere di spostamenti difficilmente compatibili con la loro situazione familiare e sociale. Sarà opportuno piuttosto che i delegati stessi si spostino, per effettuare incontri con piccoli gruppi di candidati, anche in punti diversi della stessa diocesi.

## INDICE

<b>Prefazione</b>	
a cura del Vescovo, Mons. Diego Coletti . . . . .	5
<b>Il diaconato permanente nella Chiesa di Como:</b>	
introduzione storica . . . . .	9
<b>Discernimento e formazione</b>	
al diaconato permanente . . . . .	13
<b>Orientamenti e norme per il ministero</b>	
e la vita dei diaconi . . . . .	33
<b>Ad pascendum</b>	
Paolo IV - Motu Proprio . . . . .	47
<b>La restaurazione del diaconato permanente</b>	
in Italia . . . . .	55
<b>Scelta e formazione dei candidati</b>	
Regolamento applicativo . . . . .	66
<b>APPENDICE</b>	
A. Direttive per i piani di studio . . . . .	73
B. Considerazioni e indicazioni per il diaconato permanente . . . . .	76

Testo redatto dall'????????????????????  
della Diocesi di Como,  
approvato e promulgato dal Vescovo,  
in data ?? ??????? 20??

Finito di stampare  
nel mese di Novembre 2010  
a cura di Jmd srl - Como